

## DXXVIII.

## TORNATA DI GIOVEDÌ 28 GENNAIO 1886

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

**SOMMARIO.** Risultamento delle votazioni di ballottaggio, fatte nella tornata di ieri, per completare alcune Commissioni. = Seguito della discussione intorno al disegno di legge sul riordinamento dell'imposta fondiaria — Il relatore Minghetti propone che si sospenda la discussione degli articoli 39, 40 e 41 — Il ministro delle finanze consente — Il deputato Napodano fa alcune osservazioni sull'articolo 40 — La Camera approva la detta sospensione e l'articolo 42 — Sull'articolo 43 parlano i deputati Napodano, Fornaciari, Romano, Parpaglia, Carnazza-Amari, Chimirri, Francica, Spirito, Di San Giuliano, Filì Astolfone, il relatore Minghetti ed il commissario regio — Una proposta del deputato Romano non è appoggiata; una del deputato Francica è ritirata; una del deputato Carnazza-Amari non è approvata, ed approvasi invece un articolo sostitutivo del deputato Fornaciari — Sull'articolo 44 parlano i deputati Sonnino-Sidney, Gerardi, Prinetti, Lagasi, ed il ministro delle finanze: viene approvato con un'aggiunta del deputato Gerardi — L'articolo 45 è sospeso, e sull'articolo successivo parlano i deputati Zucconi, Prinetti, Indelli, Serena ed il ministro di agricoltura e commercio — Si approva l'articolo 45 e sull'articolo 46 parlano i deputati Franceschini, Di Sant'Onofrio, Spirito, Canzi, Della Rocca, il relatore Minghetti, il commissario regio ed il ministro delle finanze. Si approva l'articolo 46 con un'aggiunta del deputato Franceschini — Sull'articolo 47 parlano gli onorevoli Della Rocca, Sonnino-Sidney, Prinetti, il relatore Minghetti ed il ministro delle finanze — Si delibera di sospendere la discussione del disegno di legge. = Il deputato Di San Donato propone che si discuta domani il disegno di legge sul palazzo del Parlamento — Si oppone il presidente del Consiglio, ed il deputato Di San Donato non insiste. = Il presidente propone l'ordine del giorno per domani — Il deputato Della Rocca desidererebbe che vi fosse incluso il disegno di legge per il riconoscimento delle società di mutuo soccorso — Risposta del presidente e proposta del presidente del Consiglio. = Istanza del deputato Favale sulla relazione dei bilanci definitivi — Risposta del presidente della Giunta del bilancio. = Comunicasi una interrogazione del deputato Fazio Enrico intorno alle cause per le quali si ritarda a mettere in esercizio la ferrovia Cajanello-Venafro.

La seduta comincia alle ore 2,20 pomeridiane.  
**Quartieri, segretario,** legge il processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

**Risultamento delle votazioni di ballottaggio fatte ieri.**

**Presidente.** Comunico alla Camera il risultamento delle diverse votazioni di ballottaggio, che ebbero luogo ieri.

Risultamento della votazione per la nomina di un commissario di vigilanza per la Cassa militare.

Votanti . . . . . 263

Ebbero voti gli onorevoli:

Pelloux . . . . . 157

Carnazza-Amari . . . . . 79

Schede bianche 25 — Schede nulle 2.

L'onorevole Pelloux avendo conseguito il maggior numero di voti, è proclamato membro della Commissione di vigilanza per la Cassa militare; la quale rimane composta degli onorevoli Geymet e Pelloux.

Votazione per la nomina di tre commissari di vigilanza per la Cassa depositi e prestiti:

Ebbero voti gli onorevoli:

Di Sant'Onofrio . . . 119  
Grossi . . . . . 108

Schede bianche 25 — Nulle 9.

L'onorevole Di Sant'Onofrio avendo raccolto il maggior numero di voti, è proclamato membro di questa Commissione, assieme agli onorevoli Plebano e Compans.

Risultamento della votazione di ballottaggio per la nomina di un commissario di vigilanza sull'amministrazione del Fondo pel culto:

Votanti . . . . . 265

Ebbero voti gli onorevoli:

Suardo . . . . . 124  
Pellegrini . . . . . 115

Schede bianche 21 — Disperse 5.

L'onorevole Suardo avendo raccolto il maggior numero di voti, è proclamato membro di questa Commissione, di cui già fanno parte gli onorevoli Del Zio e Fili Astolfone.

Risultamento della votazione di ballottaggio per la nomina di due commissari della Commissione di sorveglianza sull'Asse ecclesiastico:

Votanti . . . . . 264

Riportarono voti gli onorevoli:

Giolitti . . . . . 150  
Bonacci . . . . . 136  
Franceschini . . . . . 89  
Zeppa . . . . . 54  
Fabrizi . . . . . 3  
Garibaldi . . . . . 1

Schede bianche 19.

Gli onorevoli Giolitti e Bonacci, avendo raccolto il maggior numero di voti, sono proclamati membri di questa Commissione assieme all'onorevole Fabrizi.

Risultamento della votazione di ballottaggio per

la nomina d'un commissario di vigilanza sul Debito pubblico:

Votanti . . . . . 262

Ebbero voti gli onorevoli:

Vigoni . . . . . 129  
Spirito . . . . . 110

Schede bianche 17 — Disperse 6.

L'onorevole Vigoni, avendo raccolto il maggior numero di voti, è proclamato membro di questa Commissione, di cui già fanno parte gli onorevoli Romanin-Jacur e Visocchi.

### Seguito della discussione sul disegno di legge relativo al riordinamento dell'imposta fondiaria.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca: " seguito della discussione sul riordinamento dell'imposta fondiaria. „

La discussione rimase ieri sospesa all'articolo 39, sul quale furono presentati alcuni emendamenti.

La Commissione si riservò di esprimere il proprio avviso. Quindi do facoltà di parlare all'onorevole relatore.

**Minghetti, relatore.** Gli articoli 39 e 40 hanno un'attinenza molto stretta con altri articoli dei quali è stata variata la dizione, e che saranno distribuiti tra breve agli onorevoli deputati.

I detti articoli si riferiscono alle cose dette tanto dal presidente del Consiglio, quanto dall'onorevole ministro delle finanze, prima che si chiudesse la discussione generale.

In questi articoli ci sono due termini massimi, uno dell'aliquota del 7 per cento e l'altro del contingente generale d'imposta di 100 milioni. Ora la Commissione crede che bisogna prima sapere come sarà deliberato intorno a questa questione, avanti di decidere quella a cui si riferiscono gli articoli 39 e 40, perchè bisogna che queste riimposizioni se hanno luogo, restino però incluse nei due termini massimi dell'aliquota e del contingente.

Per conseguenza, la Commissione pregherebbe l'onorevole presidente di tenere per ora sospesi i due articoli 39 e 40.

**Presidente.** Il Ministero consente a questa sospensione?

**Magliani, ministro delle finanze.** Il Governo consente a questa sospensione.

**Presidente.** Onorevole Sonnino Sidney, Ella ha proposto un emendamento; consente a questa sospensione?

**Sonnino Sidney.** Sissignore.

**Presidente.** Ella, onorevole Spirito?

**Spirito.** Io pure.

**Presidente.** Onorevole Napodano, Ella era iscritto a parlare sull'articolo 40; ma, dopo la proposta sospensione, desidera ancora di parlare?

**Napodano.** La Commissione propone la sospensione, ma io osservo che sull'articolo 40 nessuno ha parlato; quindi pregherei la Commissione di sentire le mie osservazioni.

**Minghetti, relatore.** Nessuna difficoltà. La Commissione lo ascolterà ben volentieri.

**Presidente.** Le do facoltà di parlare, quantunque l'articolo debba essere sospeso.

**Napodano.** La disposizione dell'articolo 40 è proposta in una maniera troppo larga, onde credo utile sottomettere alla Camera alcune osservazioni per dimostrare la pericolosa applicazione che di esso potrebbe farsi. In quest'articolo 40 si dice:

“ Le quote non percette per ragione di scarico, moderazione o inesigibilità, saranno compensate all'erario nell'anno successivo mediante aumento del contributo generale. „

Io ricordo la disposizione della legge sul catasto napoletano per la quale, allorchè si fosse verificata la cessazione dell'entità catastale, mentre al proprietario colpito da danno veniva tolto il carico fondiario, dall'altra parte quello che veniva a mancare all'erario era ripartito tra i proprietari del compartimento catastale. In questo io vedevo un concetto salutare di una certa assicurazione, per la quale i proprietari vicendevolmente tollerano i mali onde possono essere colpiti, e che afferma la solidarietà sempre più fra i proprietari di terreno.

Questo voto io lo trovo conforme a giustizia ed intendo la ragione di quella disposizione. Ma non la intenderei più se fosse trasportata tal quale nel disegno di legge attuale. L'articolo proposto contrasta assolutamente al concetto della legge, e perchè non contempla solo la cessazione o perdita dell'entità catastale, ma anche qualunque altra ragione di scarico, moderazione od inesigibilità; e tutto questo viene ad essere riportato come contributo generale sull'anno successivo. Ora ciò mantiene una tal solidarietà del tributo, che offende i principii stessi e la giustizia della legge, inquantochè con questa disposizione si viene a spostare l'aliquota generale e la somma del contributo.

Infatti voi avete fissato un contributo non superiore ai 96 milioni. Ebbene supponete che non si riscuotano due milioni in una tal provincia o regione; nell'anno successivo i 96 milioni diventeranno 98 e così voi avete già violato il disposto

della legge, avendo oltrepassato il contingente. Così pure l'aliquota fissata al sette per cento dovrete spostarla sino all'otto, al nove per cento e questo appunto offende il sistema generale della legge, che stabilisce la fissità del contingente e dell'aliquota. Con la fissità dell'aliquota con cui la imposta deve esser percetta voi ammettete genericamente che per qualunque causa di moderazione od inesigibilità si deve aumentare il contingente. Io vorrei quindi pregare la Commissione ed il Governo di voler dichiarare se ciò sembra loro conforme al principio informatore della legge, la quale stabilisce che il contingente non deve oltrepassare i 96 milioni, per il contributo generale.

Dalla risposta dell'onorevole Commissione io prenderò norma per proporre, o meno, la soppressione dell'articolo 39.

**Presidente.** L'onorevole Minghetti ha facoltà di parlare.

**Minghetti, relatore.** La Commissione annuncia alla Camera che nel corso della seduta saranno distribuiti tutti gli articoli così come sono stati emendati dalla Commissione stessa; e siccome in questo articolo 40 si tratta delle due massime circa l'aliquota del sette per cento, ed il contingente dei cento milioni, ne viene che gli articoli 39 e 40 non si possano deliberare se prima non si è deliberato sopra queste due massime.

Così anche nell'articolo 41, si dispone che si procederà senz'altro alla formazione del catasto, i cui lavori saranno intrapresi senza ritardo; ed allora converrà dire *non più tardi di due anni*.

Per conseguenza l'articolo 40 verrebbe soppresso, perchè sarebbe una ripetizione.

**Presidente.** L'onorevole Canzi infatti propone la soppressione degli articoli 39 e 40.

**Minghetti, relatore.** Noi per ora domandiamo la sospensione di ogni deliberazione sugli articoli 39, 40 e 41.

**Presidente.** È presente l'onorevole Canzi?

**Canzi.** Sì.

**Presidente.** La Commissione ha proposto che si sospenda di deliberare; acconsente Ella?

**Canzi.** Annuisco; però mi riservo di parlare dopo.

**Presidente.** Ora passeremo all'articolo 42; ne dò lettura:

“ Colla legge di approvazione del bilancio si stanzierà per ogni anno la spesa occorrente.

“ Le proposte di stanziamento saranno corredate da una relazione dimostrativa dello stato e dell'andamento dei lavori. „

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 42, lo pongo a partito.

(È approvato.)

“ Art. 43. Saranno a carico del Governo le attribuzioni ordinarie e straordinarie del personale tecnico, direttivo ed esecutivo, come pure tutte le altre spese ad eccezione delle seguenti :

“ Saranno a carico dei comuni e delle provincie le spese necessarie per le rispettive Commissioni comunali e provinciali.

“ Saranno a carico particolare dei comuni :

“ a) le mercedi degli indicatori e quelle del personale di basso servizio;

“ b) l'alloggio degli operai catastali e i mezzi di trasporto per medesimi nell'interno del comune;

“ c) le spese delle notificazioni da farsi nel comune.

“ Saranno a carico delle provincie :

“ a) l'affitto dei locali per gli uffici degli operatori;

“ b) l'affitto e il riscaldamento dei locali per l'ufficio d'ispezione.

“ Le spese della delimitazione e terminazione dei territori comunali si ripartiranno per metà tra lo Stato ed il comune. Quelle della delimitazione e terminazione delle private proprietà staranno a carico per metà del comune e per metà dei possessori interessati. ”

Ha facoltà di parlare l'onorevole Napodano.

**Napodano.** Propongo che, nell'interesse generale dello Stato, le spese del catasto sieno a suo carico, e non possano restare a carico delle provincie e dei comuni se non quelle spese che sono relative al servizio delle Commissioni provinciali e comunali.

Spero che la onorevole Commissione ed il Governo vorranno accettare questa proposta per non gravare di troppo i bilanci delle provincie e dei comuni.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Fornaciari.

**Fornaciari.** Propongo un emendamento un po' complicato a questo articolo, perchè con esso se ne variano parecchi capoversi.

L'articolo che discutiamo si riferisce al riparto delle spese per le operazioni catastali fra lo Stato, le provincie e i comuni.

L'articolo, quale ci è proposto dalla Commissione, pone a carico dei comuni spese che, pare a me, debbono essere sostenute dallo Stato; ne mette altre a peso delle provincie, che io credo debbano andare piuttosto a carico dei comuni, e ne di-

mentica una, che va evidentemente sostenuta dalle provincie.

Comincio da questa. Essa riguarda le remunerazioni e le indennità da corrispondersi ai delegati delle provincie per le Giunte tecniche. Le provincie nominano i loro delegati, che dovranno far parte delle Giunte tecniche, ed è naturale che le retribuzioni ad essi spettanti siano a carico delle provincie che li hanno nominati. In tal modo mi sembrano meglio tutelati gli interessi e direi quasi la dignità delle provincie, le quali, mentre nominano per difendere le loro ragioni i rispettivi delegati, li devono anche retribuire.

Di ciò non si parla nell'articolo che discutiamo, dimodochè ne conseguirebbe che questa spesa dovrebbe andare a carico dello Stato. Io invece propongo di metterla a carico delle provincie.

Nell'articolo propostoci è poi detto che le provincie debbano provvedere i locali per gli uffici degli operatori catastali nei singoli comuni. A me pare che per le provincie questo carico sia eccessivo, e quindi propongo di restringere il debito delle provincie all'affitto de' locali e relativi mobili e riscaldamento degli uffici per le Giunte tecniche e d'ispezione, che saranno provinciali e circondariali, mentre poi gli uffici per gli operatori catastali io li porrei a carico del comune, poichè è naturale che il comune possa più facilmente provvedere a questo bisogno.

Per ciò che riguarda le spese a carico comunale, l'articolo di legge propostoci dice che le delimitazioni e terminazioni dei territori comunali saranno fatte per metà a carico dello Stato e per metà a carico del comune. A me questa divisione di spesa non pare conveniente; e, siccome porrò alcuni sgravii a vantaggio dei comuni, propongo che la spesa per la delimitazione e terminazione dei territori comunali sia fatta a carico esclusivo dei comuni interessati, cioè senza concorso dello Stato.

Io adunque propongo che a carico dei comuni si mettano, come ho detto, i locali coi relativi mobili e riscaldamento per gli operatori catastali; ma, per quanto riguarda il basso personale di servizio, credo che sia opportuno che la spesa sia sostenuta interamente dallo Stato.

E quando si parla di basso personale di servizio si intende alludere specialmente, se si tratta di rilevamenti fatti col tacheometro, ai portastadia, altrimenti, ai canneggiatori. Questi portastadia o canneggiatori propongo che siano stipendiati dallo Stato per alleviare il carico dei comuni ed anche per una ragione di opportunità tecnica; perchè è molto conveniente che, scelti

alcuni di questi agenti, i quali abbiano acquistata una certa esperienza, possano passare da un comune all'altro; mentre, se sono pagati dai comuni, è naturale che potrebbe affacciarsi qualche pretesa che s'impiegassero le persone appartenenti al rispettivo comune che le paga e quindi nuove al lavoro.

Io dunque leverei questa spesa dal carico dei comuni. E così anche toglierei l'obbligo dell'alloggio a spese comunali per gli operatori stessi.

Gli uffici siano a carico dei comuni, ma l'obbligo di fornire l'alloggio agli operatori mi pare che potrebbe suscitare difficoltà gravissime, perchè è naturale che, se il comune deve provvedere questo alloggio, bisognerà che sostenga una forte spesa, essendo che le pretese di questi operatori saranno piuttosto esagerate, mentre il Governo, con una piccola indennità, compresa anche, se si vuole, nella remunerazione che si dà all'operatore catastale, credo che se la potrà cavare e quindi con minore spesa.

Così c'è un altro carico che l'articolo di legge propostoci darebbe ai comuni, e sarebbe quello dei mezzi di trasferimento degli operatori catastali nell'interno del comune.

Ora, se i comuni fossero obbligati a fornire i mezzi di trasporto a questi operatori, accadrebbe facilmente il caso che gli operatori stessi avrebbero delle grandi pretese; mentre mi risulta che nelle operazioni di altri catasti, essendo questa spesa a carico del Governo, ci sono prescrizioni che ne diminuiscono l'entità, perchè, per esempio, si dice: per il percorso di tre chilometri l'operatore non ha diritto ad alcuna indennità di trasferimento.

Insomma pare a me che queste spese, se saranno fatte dallo Stato, possano ridursi a minor somma, perchè la loro entità dipende in buona parte dalle esigenze di persone che sono nominate dal Ministero, e che quindi accamperanno minori pretese, sapendo che è lo Stato che sostiene queste spese.

D'altra parte io mi preoccupo molto dell'aggravio che altrimenti ne ridonderebbe ai comuni ed è perciò che ho proposto anche questa modificazione.

Finalmente c'è la spesa della delimitazione e terminazione delle proprietà private, ed io credo che debba stare a carico dei rispettivi possessori, poichè sono essi cui specialmente interessa apporre i termini alle loro proprietà, e che non sia per conseguenza necessario di mettere una metà della spesa a carico del comune e l'altra metà a carico del possessore, come si diceva nel

disegno di legge perchè queste divisioni dei carichi danno luogo a molte complicazioni.

Io dunque propongo che l'articolo sia emendato così come mi permetto di leggerlo alla Camera e che passerò poi al banco della Presidenza:

“ Saranno a carico del Governo tutte le spese per la formazione del catasto, ad eccezione delle seguenti :

“ Saranno a carico delle provincie:

a) le retribuzioni e le indennità ai delegati provinciali per le Giunte tecniche;

b) le spese necessarie per le rispettive Commissioni provinciali;

c) i locali, coi relativi mobili, ed il riscaldamento per gli uffici delle Giunte tecniche e per quelli d'ispezione.

“ Saranno a carico dei comuni:

a) le spese di delimitazione e di terminazione dei territori comunali;

b) le spese necessarie per le rispettive Commissioni comunali;

c) i locali, coi relativi mobili, ed il riscaldamento per gli uffici degli operatori catastali del comune;

d) le mercedi agli indicatori e le spese per le pubblicazioni e notificazioni da farsi nel comune;

“ Le spese per la delimitazione e terminazione delle private proprietà saranno a carico dei rispettivi possessori. „

Aggiungo una spiegazione riguardo alla parola *pubblicazioni*, perchè non si creda che queste possano portare un grave carico ai comuni.

È inteso che le mappe, e così le copie di esse, le deve fare il Governo per mezzo dei suoi agenti; ma queste mappe devono essere pubblicate nei rispettivi comuni. Bisogna adunque che il comune dia un luogo adatto per le pubblicazioni, e di più è necessario che deleghi un assistente, perchè le mappe stesse non siano guastate da coloro che vanno ad esaminarle, ed anche per dare a coloro che volessero presentare qualche ricorso le opportune spiegazioni e le indicazioni necessarie, affinchè i ricorsi siano fatti nei termini e nelle forme che saranno dal regolamento prescritti.

Io ho voluto dare questa spiegazione, perchè non si credesse che le pubblicazioni potessero importare una spesa grave a carico dei comuni.

Confido pertanto che la Commissione, con la quale ho già avuto l'onore di conferire, e che si è mostrata favorevole al mio emendamento, vorrà anche innanzi alla Camera confermare la sua benevola adesione agli emendamenti che propongo,

e confido del pari che l'onorevole ministro delle finanze e il regio commissario vorranno accettarlo. (*Benissimo!*)

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Romano.

**Romano.** Onorevoli colleghi. Sono lieto di non essere il solo a proporre degli emendamenti alle spese di cui tratta questo articolo. Ma l'emendamento mio ha il difetto di essere troppo radicale, e se non sono stato fortunato nella proposta degli altri, cui la Commissione non ha fatto buon viso, molto meno mi lusingo di essere più fortunato in questo nel quale sono germoglianti in fido innesto la fiscalità del Governo e il feudalismo dei proprietari degli immobili che hanno il privilegio di appoggiar cotanto questo disegno di legge.

Nondimeno, avendo accettato fosse differito a questo articolo l'emendamento proposto da me all'articolo primo, non posso recederne; ho il debito di sostenere quello che mi sembra giusto, e non posso neppur lasciare senza risposta le critiche rivolte al mio indirizzo dall'onorevole mio amico Parpaglia, che da valente avvocato, ha difeso una cattiva causa.

Senza ripetere le cose da me osservate nell'articolo primo, dirò brevemente che per i principii generali le tasse sono il corrispettivo de' servizi che rendono ai cittadini.

Debbono pagar tutti i servizi generali della nazione, come sono la sicurezza pubblica, l'esercito che difende l'indipendenza e la libertà del paese, la giustizia e simili.

Ma non incombe alla generalità de' contribuenti il pagare i servizi speciali, perchè se si ammettesse questo principio, tutti i contribuenti dovrebbero pagare le spese dell'istrumento di acquisto degli immobili, quelle delle trascrizioni, quelle delle volture catastali, perchè sono pure esse un servizio pubblico, le spese dei confini, ecc., ecc., che garantiscono la fede pubblica, la pace de' possessi e l'ordine pubblico, e nondimeno sono a carico del proprietario, perchè sono servizi speciali che garantiscono gl'immobili, e non fruttano nulla a coloro che non posseggono un palmo di terra, e che per conseguenza non partecipano ai benefici di tali spese.

Onde sarebbe una offesa manifesta alla giustizia il far pagare a colui che muore di pellagra e dalla fame le spese che giovano ai soli 4,800,000 proprietari della terra. E tali cose osservo, giova ripeterlo, senza lusingarmi di ottenere qualche cosa dalla onorevole Commissione e dal Governo; ma per non mancare al mio dovere.

■ Vengo ora alle critiche fattemi dal mio amico

onorevole Parpaglia, che non solo ha dimenticato il principio generale che le tasse sono il corrispettivo di un servizio reso; ma ha fuor di proposito invocato quel povero articolo 25 dello Statuto così dimenticato dalle nostre leggi d'imposta; ha ricordato il principio generale di giustizia che esso sanziona per concludere al particolare; cosa che offende la logica e la giustizia, e gli ha fatto pur dimenticare quella regola di diritto che insegna " *in toto jure generi per speciem derogatur.* "

Quell'articolo riguarda le spese generali dello Stato, che debbono essere a carico di tutti i cittadini; ma non le spese speciali di una classe di cittadini, ossia dei 4,800,000 proprietari della terra, che reclamano questo gran beneficio del catasto particellare ed estimativo, il quale dovrà, a loro credere, far prosperare la proprietà fondiaria, sgravarne gli aggravi, aumentarne il credito, cose tutte di cui non può godere chi terra non possiede, ed è oppresso da ben altre tasse.

Dice l'onorevole Parpaglia, che *multa renascentur*; e che, in conseguenza, tutti i cittadini possono diventar proprietari. Ma codesto argomento prova troppo; imperocchè o chi non possiede terra ne divien possessore nel periodo della lunga gestazione di questa legge, e prima del parto, ed allora contribuirà alle spese come gli altri proprietari; o giungerà a divenire proprietario dopo che la legge sarà attuata, ed allora l'immobile ha già acquistato un maggior valore, e questo maggior valore rappresenta le spese erogate dal venditore, ed i vantaggi che ne ha ottenuti.

Nè a proposito di ciò è ben ricordato il *multa renascentur* del Venosino, perchè Orazio lo diceva delle parole, non dettava una regola d'imposta, e niun commentatore ha detto che il gran poeta avesse molto studiato l'*Economicon* di Senofonte.

Ma l'onorevole mio amico Parpaglia ha dimenticato un altro principio di giustizia dettato dalla sapienza romana, quella regola di diritto che dice: *Secundum naturum est, commodo cujusque rei eum sequi, quem sequuntur incommodo.*

Or, se il catasto arreca tanti comodi al solo proprietario, perchè farli pagare da coloro che non sono proprietari? Non sarebbe ciò una manifesta ingiustizia? Comprendo che i proprietari, i quali tanto vagheggiano questi grandi benefici dal catasto particellare ed estimativo non saranno d'accordo con me; ma a me basta d'essere d'accordo con la giustizia.

Ed ho finito; ma poichè ho la facoltà di parlare, prego la Camera di volermi ascoltare ancora per pochissimi minuti.

Questa legge se non naufragherà, come io spero,

nel Senato, produrrà questi effetti: manterrà quel malaugurato dissidio fra il nord ed il sud. (*Oh! oh! — Rumori*)

Scusino, e mi ascoltino, perchè i rumori non sono ragioni; deprezzerà immensamente il valor venale della proprietà fondiaria; diminuirà il credito ipotecario invece di accrescerlo, come si pretende; accrescerà l'esercito burocratico... (*Rumori*)

**Presidente.** Non rientri nella discussione generale, onorevole Romano. Comprende che così sarà impossibile dar termine a questa discussione.

**Romano.** Signor presidente, ho finito.

**Presidente.** Parli sull'argomento.

**Romano.** ...e si creerà anche una infinità di liti per la determinazione dei confini tra comune e comune, e tra i privati; ed accrescerà di un'altra quindicina di annui milioni lo spargimento dei nostri bilanci.

Concluderò il mio dire ricordando quello che il grande Arpinate diceva ai giudici di Verre: *In hoc iudicio vos de causa, populus Romanus de vobis iudicabit.*

Sì, onorevoli colleghi: il popolo italiano giudicherà delle opere nostre; e forse verrà un'altra Camera la quale col primo suo atto abrogherà questa legge funesta.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Parpaglia.

**Parpaglia.** Poichè vedo che si vuol correre celermente rinunzio alla idea di farvi un discorso a proposito di quest'articolo e certo la materia non mancherebbe e grave. Mi limito a poche osservazioni.

Anzitutto una risposta all'onorevole amico Romano che volle trarmi in causa. Egli persiste nel concetto che la spesa del catasto sia a carico dei proprietari, mezzo facile e spedito per mandare a monte la legge, come ebbi l'onore di dire fin dal primo giorno che ho usato della parola sulla discussione di questa legge.

Pregherei anzitutto l'onorevole amico di mettersi in armonia con sè medesimo. Presentando alla Camera alcune considerazioni di indole generale egli afferma che approvata questa legge sarà la rovina dei proprietari, la proprietà soffrirà un deprezzamento ed il credito fondiario non ne vantaggierà. Sostenendo poi il suo emendamento a quest'articolo che discutiamo vuole che tutte le spese sieno sostenute dal proprietario, perchè egli ne risente tutto l'utile diretto, sia col l'equo riparto e disgravio dell'imposta, sia col l'assostamento della proprietà. Davvero che egli mette termini contraddittori, e non è possibile una soluzione nè una risposta.

Ripeto oggi ciò che dissi altra volta, se nel catasto vi ha un *interesse* il contribuente *proprietario* di beni fondiari, ha d'altra parte un *dovere* lo Stato che, nel chiamare i cittadini a sostenere i pesi dello Stato, tutti concorrano in giusta misura a seconda del proprio reddito. A me pare che questo dovere sia molto di più di quel che sia l'interesse del contribuente.

E se il catasto è un mezzo perchè lo Stato risponda a questo dovere, non vi ha dubbio che egli deve sostenerne le spese.

D'altronde se la proprietà fondiaria ne vanta vantaggio, se si mette in evidenza e si determina la consistenza dei fondi, se si rendono così più facili e sicure le contrattazioni, se si dà base sicura allo svolgersi del credito, non vi ha dubbio che lo Stato o meglio l'erario ci trova il suo utile, perchè aumentate le condizioni di benessere dell'industria agraria ne deve sentire vantaggio la finanza dello Stato collo svolgersi delle imposte indirette e dei diritti e tasse sugli affari.

In nessun paese civile si mise in dubbio che non sia dovere dello Stato provvedere ad un regolare catasto.

Volendo limitarmi a poche parole in merito dell'articolo, osservo che il riparto delle spese per la formazione del catasto stabilito dall'articolo 43 a me non pare giusto.

Se allo Stato incombe il dovere del catasto ne sopporti le spese, come avvenne per il censimento dei fabbricati. Chiamare a concorrere alle spese comuni e provincie, e nella misura indicata nell'articolo, a me pare troppo, se si pone mente allo stato finanziario delle nostre provincie o comuni. Come mi pare avvelenare la speranza di sollievo che i proprietari sperano dal catasto nuovo, se si fa gravare su di loro una parte delle spese. Esaminatele partitamente quelle spese e se dall'enunziatione generica le potete tradurre in specifici valori, vedrete che si raggiunge una somma cospicua.

La spesa nel disegno di legge è preventivata in 60 milioni, e molti con una serie accurata di calcoli, col confronto di altri catasti di Italia ed anche stranieri sostennero e sostengono che non sarà minore di 200 milioni.

Si è pur dimostrato che le spese alle quali sono chiamati comuni e provincie in forza di quest'articolo ascenderanno al terzo e non meno del quarto. Così di parecchie decine di milioni sarebbero gravati comuni e provincie.

So, senza che altri mi ricordi, che questa somma viene ripartita in una serie d'anni, ma

ciò diminuirà in qualche modo l'onere, ma non toglie che peso e peso grande essa sia.

All'articolo 49 la Commissione mossa dal lo-devolissimo sentimento di liberare la rendita fondiaria e così la industria agraria dalle spire delle eccedenze di sovrimposta sulla fondiaria, propone temperamenti per limitare la facoltà a provincie e comuni di sovrimporre alla tassa fondiaria.

Ciò posto a me pare logico, che se si vuole che questa disposizione abbia il suo pratico effetto ed attuazione in armonia con la vita dei comuni e provincie, è mestieri che ben lungi di aggravarli e caricare su loro delle spese, si pensi a sollevarli di alcune che ora sopportano.

Ciò detto non so come con animo sereno e cuor leggiro si mettano a carico di comuni e provincie le spese tutte indicate all'articolo 43.

Io non vi descrivo la condizione delle provincie e dei comuni, il Governo e specialmente gli onorevoli ministri dell'interno e delle finanze lo sanno meglio di me. Mi limito a richiamare alla vostra mente alcune cifre che ho riscontrate nella pubblicazione dei bilanci comunali e provinciali, fatta a cura della direzione della statistica, per l'anno 1882; è la più recente pubblicazione in questa materia. E questa statistica con preziosi e dolorosi confronti dal 1872 al 1882, ci dà questi risultati: Le spese comunali che nel 1872 si contenevano nel limite di lire 298,515,000, ammontarono nel 1882 con spaventevole rapidità a lire 423,507,000. E troviamo la spiegazione di questo fatto nella stessa statistica, ciò avvenne a causa di diverse spese obbligatorie, con diverse leggi poste a carico di comuni e provincie. La sovrimposta comunale sulla fondiaria che nel 1872 ascendeva a lire 78,513,575, nel 1882 aumentò a 115,479,296 lire. Cifre queste che si impongono alla considerazione dell'uomo di Stato. E per darvi un altro criterio dello stato dei comuni e provincie, vi dico cosa che parrà esagerata, il 27 per cento dei comuni dello Stato superarono nella misura della sovrimposta il cento; il 7 su cento comuni hanno ecceduto il 200 di sovrimposta e qualcuno sovrimpose 601 sopra cento lire di imposta diretta.

Detto ciò lascio alla sapienza della Camera il misurare la portata dell'articolo che discutiamo.

Si dice che lo Stato rappresenta una gran piramide, della quale lo Stato è il vertice e la base è formata dai comuni. Ma se ciò è vero è mestieri pensare a non mettere in pericolo la vita dei comuni, è mestieri non minare la base della grande piramide. E non ci illudiamo, un lavoro di demo-

lizione noi facciamo, se con spese eccessive aggraviamo le condizioni finanziarie ed economiche dei comuni. Essi devono rivalersi con multiformi imposte, le quali in Italia per la massima parte ricadono sulla proprietà stessa.

Quindi io raccomando caldamente alla Commissione le modificazioni proposte da alcuni miei colleghi, perchè le spese del catasto sieno tutte sostenute dallo Stato, o quanto meno la spesa dei comuni e provincie venga limitata unicamente a quella necessaria per le Commissioni provinciali e comunali.

Io voglio la legge, ed appunto perchè la voglio, desidero che essa riesca gradita al paese. Non facciamo un'opera che deve essere di perequazione mettendo in dure condizioni comuni, provincie e proprietari con un concorso alla spesa assai grave che loro si chiede o meglio si impone.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Carnazza-Amari.

**Carnazza-Amari.** In sono nell'istesso ordine di idee dell'onorevole Parpaglia, cioè di respingere che alcuna spesa per le operazioni catastali fosse gravata sulle provincie o sui comuni e molto meno sui privati. La ragione di questo mio concetto è evidente, perchè, facendosi il catasto nell'interesse principale, se non esclusivo, dello Stato, le spese debbono essere intieramente a carico del medesimo. Ed al certo non è opportuno in questo momento, in cui i comuni e le provincie sono carichi di tante gravanze, il volere loro addossare anche una parte delle spese del catasto, molto più che con ragione, mercè il presente disegno di legge, si vuole circoscrivere la facoltà di sovrimporre, tanto nelle provincie, quanto nei comuni.

La legge si è voluta presentare senza scopo fiscale almeno così si dice, ma già questo scopo apparisce evidente nel volere assoggettare i comuni ad una spesa così ingente, qual'è quella di pagare le mercedi degli indicatori e quelle del basso personale di servizio; l'alloggio degli operatori catastali e i mezzi di trasporto pei medesimi nell'interno del comune; le spese delle notificazioni da farsi nel comune e l'affitto dei locali per l'ufficio d'ispezione, oltre il concorso nelle opere di delimitazione e di terminazione. Queste spese possono essere facilmente enumerate in poche parole, ma sopportarle poi è cosa gravissima, che deve essere ad ogni costo evitata.

Molto meno poi dovrebbero partecipare ad alcuna spesa i particolari, il che sarebbe un'imposta novella, che sin d'ora si metterebbe a carico dei medesimi. Certo costoro hanno un interesse per la delimitazione delle loro scambievoli



proprietà, nel senso che siano ben confinati e distinti con appositi segni stabili e questo interesse si confonde con quello dei comuni.

In vista di queste considerazioni, non potendo sperare che comuni e privati siano esenti di ogni spesa occasionata dal catasto, mi arrendo ad ammettere che le spese di delimitazione e terminazione siano a carico di questi ultimi, lasciando il resto per intero a peso dello Stato. Ed in questo senso ho formulato un emendamento così concepito:

“ Saranno a carico dello Stato tutte le spese occorrenti per la formazione del catasto.

“ Solamente la spesa per la delimitazione e terminazione dei territori comunali, e delle private proprietà si ripartiranno per metà tra lo Stato ed il comune. ”

Per spese di delimitazione e terminazione intendo quelle occorrenti per fissare i picchetti dapprima e i segni lapidei stabili dopo, che distinguono i varii territori dei comuni e le singole proprietà.

Così inteso il mio emendamento, vi sarebbe la partecipazione del comune in una parte della spesa del catasto, solo per quanto potrebbe concernere i loro interessi e quello dei comunisti. Ho escluso interamente i proprietari per non lanciare l'allarme di chiamarli ad alcuna contribuzione, ma indirettamente anche eglino vi partecipano, una volta che è necessario vi concorrano i comuni, ai quali essi pagano l'imposta.

D'altra parte poi esonerando le provincie ed i comuni delle spese sopraccennate, che loro si vogliono addossare dall'articolo 43 del disegno di legge, si chiude il varco a tutte le strane pretese che potrebbero mettere avanti operatori, misuratori, cauneggiatori e simili, che, dovendo essere pagati dai comuni, o dalle provincie le quali devono anche apprestar loro alloggio, mezzi di trasporto, riscaldamento e via dicendo, si faranno a pretendere cento cose, potrebbero accampare delle pretese eccessive, che renderebbero maggiormente odiosa questa infausta legge.

In vista di queste considerazioni, parmi che il concetto fondamentale del mio emendamento debba essere accolto, e sia inteso nel senso di mettere a carico dello Stato le spese generali del catasto, dividendo semplicemente quelle di delimitazione e di determinazione dei territori comunali e delle singole proprietà tra lo Stato ed i comuni.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Chimirri.

**Chimirri.** Consento in grandissima parte nelle

modificazioni pratiche proposte dall'onorevole Fornaciari a questo articolo. Solamente desidererei qualche chiarimento intorno all'ultima parte della sua proposta, cioè sulle spese che si vogliono addossare ai proprietari per le limitazioni delle loro terre.

Importa che riesca ben chiaro che il concorso dei proprietari deve esser limitato soltanto alla spesa di picchettazione ed all'apposizione dei termini senza contribuire in alcuna maniera al pagamento del delegato comunale e dell'altro personale adibito per queste operazioni. Questo desidero che sia ben chiaro affinché non si verifichino abusi a danno dei proprietari. Io spero che la Commissione, accettando la proposta dell'onorevole Fornaciari, voglia nell'ultima parte chiarirla e completarla nel senso da me espresso.

**Presidente.** Onorevole Francica, Ella ha proposto un emendamento; ha facoltà di svolgerlo.

**Francica.** Siccome penso che passerà la proposta della Commissione, così prima di svolgere il mio emendamento aspetto di sapere se la Commissione sia disposta ad accettarlo. In caso contrario, credo inutile svolgerlo.

**Minghetti, relatore.** La Commissione non l'accetta.

**Francica.** Ed io vi rinunzio. (*Bene!*)

**Presidente.** Viene ora l'emendamento dell'onorevole Spirito; ha facoltà di svolgerlo.

**Spirito.** Il mio emendamento è molto semplice.

Tutte le spese occorrenti per l'applicazione di questa legge dovrebbero essere a carico dello Stato. A me pare che la logica consiglierebbe di accettare questa soluzione.

Chechè siasi detto dei fini civili e dei fini giuridici di questo catasto, questa, intendiamoci bene e non ci burliamo, è una legge assolutamente tributaria e di assoluto ed esclusivo interesse dell'erario: e quindi tutto ciò che occorre per l'applicazione della legge, che è un istrumento tributario, deve essere a carico dello Stato.

Ed ora voi volete che una gran parte di questa spesa si faccia dai comuni: ed in ciò vi dico che non solamente non vi è logica, ma neppure giustizia, perchè che cosa interessa ai comuni la nuova legge catastale? Questa colpisce anzi i loro interessi.

Di fatto, voi con alcune disposizioni venite a limitare la facoltà che hanno i comuni di sovrimporre alla imposta erariale. Ora volete imporre ai bilanci comunali, che quasi sempre sono in condizioni miserissime, una nuova spesa con questa medesima legge, la quale limita le loro entrate?

Un'altra spesa la mettete a carico dei privati,

ed è anch'essa grave. Ora io vi domando se i privati devono essi fornire all'erario i mezzi e gli istrumenti necessari per la riscossione delle imposte.

Questo non è giusto. E non è giusta neppure la proposta dell'onorevole Fornaciari, per la quale, ove fosse accolta, la spesa a carico dei vari proprietari potrebbe essere, in date circostanze, gravissima.

Prego l'onorevole Commissione ed il Governo di voler riflettere che noi non abbiamo solo grandi proprietari, i quali potrebbero sopportare questa spesa, anche quando essa fosse più gravosa; ma abbiamo dei piccolissimi proprietari, pei quali una spesa anche lievissima spesso è un sacrificio che non potrebbero sopportare.

Onde io domando: è egli giusto che ai piccoli proprietari, che oggi nelle condizioni attuali possono appena pagare l'imposta erariale, si chieda una parte della spesa che occorre per la compilazione di questo catasto?

A me non pare nè logico, nè giusto; ecco perchè io voglio augurarmi che la Commissione ed il Governo facciano in modo che almeno nessuna spesa si pretenda dai possessori delle terre. Sono già tormentati abbastanza; non li tormentiamo di più.

**Presidente.** Onorevole Di San Giuliano, Ella ha proposto un emendamento; crede di svolgerlo?

**Di San Giuliano.** Io non credo necessario di svolgerlo, lo raccomando all'esame della Commissione.

**Napodano.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Napodano.** Sebbene abbia già svolto il mio emendamento, pur tuttavia vorrei pregare l'onorevole Fornaciari per lo meno a non insistere sull'ultima parte del suo emendamento, perchè non mi pare che anche i privati debbano concorrere alla formazione del catasto. Nè valga l'osservare che la spesa per essi è limitata alla delimitazione e terminazione dei territori comunali e delle proprietà private, perchè io so benissimo che la delimitazione è un mezzo per compiere il catasto; nè vale il dire che da ciò ne verrà un vantaggio indiretto ai proprietari.

Ora non mi pare nè giusto, nè equo che il proprietario, il quale deve sentire un aggravio dalla formazione del catasto, venga poi anche coi suoi mezzi particolari a concorrere alla sua formazione.

Io non ripeterò le osservazioni fatte dall'onorevole Spirito; ma pare a me ripugni alla logica ed anche alla giustizia, che il catasto, il quale

è fatto nell'interesse dello Stato, debba poi gravare per le spese sulle provincie, sui comuni e per giunta sui privati.

Io confido quindi nella equanimità della onorevole Commissione.

**Presidente.** Veniamo alla classificazione degli emendamenti. Prima di tutto ce n'è uno dell'onorevole Romano, il quale si basa su un concetto del tutto contrario a quello della Commissione, perchè l'onorevole Romano vorrebbe che tutte le spese del catasto non fossero distribuite fra lo Stato e gli enti morali, ma fossero tutte messe a carico dei proprietari dei beni non censiti.

Poi vi sono gli emendamenti dell'onorevole Spirito e dell'onorevole Francica, i quali vorrebbero che tutte le spese per la formazione del catasto fossero per intero a carico dello Stato.

Viene poscia l'emendamento dell'onorevole Di San Giuliano, il quale ammette che una parte delle spese sia a carico dello Stato, ma distribuisce l'altra parte fra i diversi enti morali, in un modo però diverso da quello proposto dalla Commissione.

Poi segue l'emendamento dell'onorevole Napodano, il quale vuole che le spese per la formazione del catasto sieno a carico del Governo, eccetto quelle per le Commissioni provinciali e comunali, le quali dovrebbero gravare sui bilanci delle rispettive provincie e dei rispettivi comuni.

Indi c'è l'emendamento dell'onorevole Carnazza-Amari, il quale vuole che tutte le spese sudette sieno a carico dello Stato e che solamente le spese per la delimitazione dei territori sieno ripartite per metà fra lo Stato e i comuni.

Da ultimo viene l'emendamento dell'onorevole Fornaciari, sostitutivo dell'articolo 43, del quale emendamento do lettura:

“ Saranno a carico del Governo tutte le spese per la formazione del catasto ad eccezione delle seguenti:

“ Saranno a carico delle provincie:

- a) le retribuzioni e le indennità ai delegati provinciali per le Giunte tecniche;
- b) le spese necessarie per le rispettive Commissioni provinciali;
- c) i locali, coi relativi mobili, ed il riscaldamento per gli uffici delle Giunte tecniche e per quelle di ispezione.

“ Saranno a carico dei comuni:

- a) le spese di delimitazione e terminazione dei territori comunali;
- b) le spese necessarie per le rispettive Commissioni comunali;
- c) i locali, coi relativi mobili, e riscalda-

mento per gli uffici degli operatori catastali del comune;

d) le mercedi degli indicatori e le spese per le pubblicazioni e le notificazioni da farsi nel comune.

“ Le spese della delimitazione e terminazione delle private proprietà saranno a carico dei rispettivi possessori. ”

**Minghetti, relatore.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Minghetti, relatore.** La Commissione si trova di rimpetto a due estremi: da una parte l'onorevole Romano vorrebbe che tutte le spese gravassero sui proprietari, dall'altra si vorrebbe che tutta la spesa gravasse sullo Stato. Ora la Commissione ha la coscienza di essere rimasta nel mezzo, e di aver fatto ragione a tutte le esigenze più eque; imperocchè, a dire il vero, la massima parte, tutto il sostanziale delle spese rimane a carico dello Stato. Resta a carico dei comuni soltanto quella parte che si riferisce ai loro rappresentanti ed ai loro delegati ed agenti. Ma come! Qui si voleva da alcuni accrescere l'ingerenza di questi delegati dei comuni e delle provincie, eppoi si vorrebbe ora che le loro retribuzioni venissero pagate dal Governo? Ma questo non è ragionevole. È giusto che tutto l'insieme degli impiegati sia pagato dal Governo, ma è altresì giusto che le spese le quali si riferiscono alle garanzie dei comuni e delle provincie sieno da essi sostenute. Perciò la Commissione non può accettare nessun emendamento ad eccezione di quello dell'onorevole Fornaciari il quale chiarisce meglio l'articolo dalla Commissione proposto, poichè esso esonera anche da alcune altre spese i comuni e le provincie, caricando anche un pochino di più il Governo; ma ordinandone forse meglio gli oneri.

Mi rimane ora da rispondere ad una domanda fatta dall'onorevole Chimirri. Egli ha detto: rispetto ai proprietari, i quali hanno una spesa nelle delimitazioni e determinazioni, che cosa è questa spesa? Entrano forse in tale spesa gli impiegati, i canneggiatori, ecc? No, non c'entra niente di tutto questo. Ma che cosa è dunque questa spesa? È precisamente quella occorrente a mettere dei picchetti ed anche i termini perchè così prescrive la legge generale.

E così credo d'aver risposto alle domande rivoltemi, e resta fermo che la Commissione non accetta che l'emendamento dell'onorevole Fornaciari.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole commissario regio.

**Messedaglia, commissario regio.** Ho domandato di parlare per esprimere l'opinione del Governo, che concorda con quella della Commissione. Accettiamo l'emendamento dell'onorevole Fornaciari; respingiamo tutti gli altri per le ragioni addotte dal presidente della Commissione e sulle quali non credo d'intrattenere più a lungo la Camera.

**Presidente.** Come ho già dichiarato l'emendamento che ha la priorità è quello dell'onorevole Romano.

**Fili-Astolfone.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli pure.

**Fili-Astolfone.** Meno che in due cose del resto sono d'accordo con l'onorevole Fornaciari. Le due cose sono: le spese che egli crede si possano porre a carico delle provincie per i locali delle Giunte tecniche, e quelle di semplice determinazione dei fondi a carico dei proprietari.

In quanto alle prime, mentre egli stabilisce che le provincie sopporteranno le spese relative ai loro commissari e periti tecnici locali, aggiunge poi anche a carico delle stesse provincie l'intero locale per il completo funzionamento delle Giunte tecniche, governativa e provinciale. Bisogna che questo sia ben chiarito, perchè se le provincie possono e debbano sobbarcarsi alla prima spesa, non possono nè debbono sobbarcarsi al peso di fornire coi locali per la Giunta tecnica governativa anche i mobili ed altri accessori. Il Governo ha dei locali che servono agli uffici del Genio civile e all'Intendenze di finanze e può provvedere da sé, senza bisogno di obbligare le provincie a nuovi e più gravosi oneri. Le Giunte, per le operazioni che devono fare insieme, possono riunirsi nei luoghi stabiliti dallo Stato; ma per tutte le altre operazioni che possono concernere le provincie, penseranno esse di offrire nel modo che possono e credono un locale.

In una parola il concetto è questo, che per tutte quelle operazioni che i periti tecnici devono fare nell'interesse della provincia, questa offra il locale; per tutte le altre operazioni è lo Stato che deve fornire i locali; appunto perchè bisogna considerare che la spesa non sarà tanto lieve, ed il catasto si fa nello interesse dello Stato.

Bisogna, o signori, riflettere bene; si fa presto a dire che queste spese si porranno a carico delle provincie, ma se dobbiamo renderci conto che lo stato economico di talune di esse è tale che, bisogna lesinare per andare innanzi, io trovo che la menoma spesa è sempre grave.

Del resto mettetele in rapporto a tutti gli al-

tri oneri, e la conseguenza sarà gravissima, quindi io non posso assolutamente accettare il concetto che le provincie si assumano gli obblighi che spettano allo Stato per quanto riguarda i locali che questo deve dare alle sue Giunte tecniche.

Questa è una delle ragioni per le quali io vorrei che l'onorevole Fornaciari non insistesse, o quanto meno facesse qualche modificazione al suo emendamento.

L'altra si riferisce alle spese alle quali si vuol far concorrere il proprietario.

Signori, non scherziamo, come suol dirsi, col fuoco, io non ho bisogno di ripetere ciò che altri con maggior competenza di me ha detto in proposito. Se la delimitazione di un fondo o anche la semplice picchettazione possono essere necessarie per il catasto e per la più esatta e precisa determinazione del fondo stesso, non capisco perchè debbano sopportare i privati questa spesa, e non debba sostenerla lo Stato.

Il catasto non è effettuabile senza la determinazione dei fondi, ed allora perchè alla spesa della prima, anzi dell'unica operazione alla quale devono procedere i periti che devono constatarla, volete chiamare a concorrere quei proprietari i quali sono già abbastanza gravati, mentre dovrebbe tale spesa unicamente pesare sullo Stato? Quando diciamo che una spesa deve pesare sullo Stato, già s'intende su i contribuenti.

Mi pare adunque che per principio di giustizia distributiva quando sosteniamo che queste spese devono essere poste a carico dello Stato, noi proponiamo cosa assolutamente giusta, quand'anche la determinazione della proprietà riesca a vantaggio di coloro che la posseggono.

Per queste ragioni a me sembra evidente che la Commissione e il Governo dovrebbero cercare di modificare l'emendamento Fornaciari nel senso da me manifestato: e ciò non solo perchè giusto ed equo, ma altresì per rimuovere sempre ogni dubbio di fiscalità.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Fornaciari.

**Fornaciari.** Credo opportuno di dare all'onorevole preopinante una spiegazione sui due punti della mia proposta che egli non accetta. Comincio dal primo. Egli teme che le provincie siano caricate di una grave spesa, se debbono fornire i locali d'ufficio e i mobili per le Giunte tecniche.

Parlando di tutte le provincie è naturale che abbia nel mio articolo usato il plurale *Giunte tecniche*; ma faccio osservare poi che il regolamento stabilirà come si comporranno queste Giunte o, dirò meglio, quanto ve ne saranno, e vi potrà es-

sere il caso di più provincie raggruppate sotto una sola Giunta tecnica per modo che in tal caso un solo locale potrà servire per più provincie, le quali, suddividendosi la relativa spesa, avranno un peso lievissimo.

L'onorevole Fili-Astolfone però ammetterebbe che il locale d'ufficio per i delegati provinciali dovesse essere a carico delle provincie. Ma rifletta che si tratta di un collegio di periti, che devono fare tutti insieme il loro lavoro, deliberare collegialmente e non suddividersi in due sezioni...

**Fili Astolfone.** Chiedo di parlare.

**Fornaciari.** ...l'una di delegati governativi, l'altra di provinciali.

È naturale quindi che il locale debba essere unico per ciascuna Giunta, e, ripeto, che la spesa non può essere molto gravosa per le provincie.

D'altra parte io credo già di aver mostrato col mio emendamento di arrecare uno sgravio rilevantissimo ai comuni, per le spese del basso personale, per gli alloggi dei periti, per le spese del trasferimento di essi nell'interno dei comuni, le quali vengono tutte assunte dallo Stato, che viene così molto aggravato, in confronto di quanto lo sarebbe stato coll'articolo della Commissione, e quindi il volere di più sarebbe un pretendere troppo. Mi pare insomma che si arrivi col mio emendamento fino a quell'estremo limite, oltre il quale non si potrebbe ragionevolmente andare.

Vengo ora alla seconda obiezione, che riguarda i proprietari.

Mi pareva su questo punto che l'onorevole presidente della Commissione avesse già data all'onorevole Chimirri una spiegazione tale, da non lasciare più dubbio alcuno sulla entità di questa spesa.

Ma, poichè l'onorevole preopinante è ritornato sull'argomento, dirò che la delimitazione delle proprietà viene fatta dagli stessi possessori, i quali possono essere assistiti da un delegato della Commissione comunale, ma però senza loro spesa, perchè i delegati delle Commissioni comunali stanno a carico dei rispettivi comuni.

Dopo, bisogna provvedere e collocare materialmente i termini, e tutta la spesa che si pone a carico dei privati.

Ma si dice: lo scopo del catasto è tutto fiscale, dunque non dovete caricare di alcuna spesa per farlo il privato proprietario.

A questo riguardo prego di riflettere che, come è stato detto più volte nella presente discussione, la terminazione deve essere la base per fare del catasto anche un istituto giuridico, che ci siamo riservati di determinare in apposito disegno di legge

con quali norme vorremo regolare, per modo che la terminazione, se non attualmente, dovrà certo avere nell'avvenire un effetto importantissimo a guarentigia della proprietà privata. Or dunque non è soltanto il fisco che abbia interesse a che questa operazione sia fatta, ma anche, anzi principalmente, i privati.

Quindi, trattandosi di una spesa piccola e di un effetto avventuroso utilissimo ai proprietari (perchè, lo ripeto, abbiamo messo nella legge un articolo che ci impegna a convertire in seguito il catasto in probatorio), mi pare che non ci sia proprio motivo di insistere perchè io modifichi il mio emendamento, che è già stato accettato e dal Governo e dalla Commissione.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Fili-Astolfone.

**Fili Astolfone.** Ho notato, in principio, che lo emendamento proposto dall'onorevole Fornaciari veniva a migliorare di molto la condizione precedente; ma che non bastava per giustificare gli aggravii che si vogliono mantenere per le provincie ed i proprietari.

Io debbo almeno sperare coll'onorevole preoccupante che si studierà il modo di volgere il catasto a fini civili e probatori; augurando almeno che fra i guai che arrecherà, i proprietari possano ritrarne un qualche speciale vantaggio: perchè se fra tanti danni, essi non dovessero conseguire neppure questo, allora saranno più alti e ragionevoli i lamenti, più giustificate e vive le avversioni alla legge. Dunque, se non altro, diremo che, se dal catasto non abbiamo potuto ottenere altri vantaggi, potremo riprometterci quello almeno di fini probatori e civili.

In quanto ai locali, poi, faccio riflettere, ancora una volta (non già per insistere in quel che ho detto, ma per dimostrare che le provincie sopportano spese enormi), che essendo limitata la facoltà di sovrapporre, riuscirà ad esse più difficile sopportare le spese. Nè questa limitazione per alcune ne migliorerà la condizione, perchè abbiamo provincie che per 50 anni, onde estinguere i debiti, hanno già impegnata la sovrainposta fondiaria.

Perciò, di fronte alle provincie, qualunque lieve spesa si deve evitare, anche nel senso dell'interesse generale dei contribuenti e più specialmente di quelli che ne sostengono i maggiori oneri.

Ora, a me pare che la Commissione, dopo avere accettato tutto ciò che proponeva l'onorevole Fornaciari, potrebbe benissimo fare un altro passo ed accogliere la modificazione da me proposta, la

quale sarebbe di lieve momento e potrebbe soddisfare tutti.

**Presidente.** L'onorevole Fili non fa proposte, è vero?

**Fili-Astolfone.** Quando saremo alla votazione, proporrò che si voti per divisione l'emendamento Fornaciari.

**Chimirri.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Chimirri.** Udite le dichiarazioni fatte, tanto dall'onorevole Fornaciari, quanto dall'onorevole presidente della Commissione, sull'ultimo inciso della proposta, prego l'egregio proponente e la Commissione, di modificarlo in modo che rilevi il loro concetto; proporrei cioè di dire:

“ Sarà a carico dei proprietari la spesa occorrente per l'apposizione dei termini, ove sia necessario per la ricognizione dei confini. ”

**Presidente.** L'onorevole Fornaciari accetta questa modificazione?

**Fornaciari.** Sì l'accetto.

**Presidente.** E la Commissione?

**Minghetti, relatore.** Desidererei di capirla bene.

**Presidente.** L'onorevole Fornaciari propone quest'emendamento: “ Le spese di delimitazione e di determinazione delle private proprietà saranno a carico dei rispettivi proprietari, ecc. ecc. ” L'onorevole Chimirri emenda questa proposta nel modo seguente: “ Sarà a carico dei proprietari la spesa occorrente per l'apposizione dei termini, ove sia necessario per la ricognizione dei confini. ”

**Minghetti, relatore.** Questo non è possibile, perchè manca il sostanziale. Che cosa deve fare il proprietario? Porre i picchetti; i termini poi saranno fissati.

Ed è tanto chiaro che la spesa del proprietario è minima; perchè il proprietario va nel suo fondo, e dove non ci sono picchetti, mette dei picchetti che non gli costano nulla.

Io proprio non veggio la necessità di spiegare di più questo punto.

**Chimirri.** Dopo le rassicuranti spiegazioni dell'onorevole presidente della Commissione, non insisto nel mio emendamento.

**Presidente.** Sta bene. Veniamo ai voti.

Innanzi tutto viene l'emendamento dell'onorevole Romano, che s'ispira, come ho già detto, ad un concetto affatto opposto a quello della Commissione e degli altri proponenti.

Quando l'emendamento dell'onorevole Romano non sia approvato, vengono poi gli emendamenti dell'onorevole Spirito e dell'onorevole Francica, che sono uguali, hanno il medesimo concetto, cioè

che tutte le spese indistintamente siano a carico del Governo.

Quando queste proposte non siano accettate, viene l'emendamento dell'onorevole Napodano, il quale vuole che tutte le spese siano a carico dello Stato, meno quelle delle commissioni comunali e provinciali, le quali si ripartiscono sui bilanci dei comuni e delle provincie.

Quando questa proposta dell'onorevole Napodano non fosse accolta, verrebbe quella dell'onorevole Carnazza, il quale vuole che le spese di delimitazione e determinazione dei territori comunali, e delle proprietà private, si ripartiscano per metà allo Stato, e per l'altra metà ai comuni. Poi, in ultimo, verrebbe la proposta dell'onorevole Di San Giuliano, che è meno larga ancora.

Domando ora se la proposta dell'onorevole Romano sia appoggiata.

(Non è appoggiata.)

Viene ora la proposta dell'onorevole Spirito e dell'onorevole Francica, le quali due proposte sono identiche. Le rileggo:

L'onorevole Francica propone che si sostituisca l'articolo 43 con la seguente forma:

“ Saranno a carico dello Stato le spese ordinarie e straordinarie per la formazione del catasto. ”

L'onorevole Spirito propone:

“ Le spese per la esecuzione della presente legge saranno tutte a carico dello Stato. ”

**Francica.** Io ritiro la mia proposta.

**Spirito.** Ritiro anch'io la mia.

**Presidente.** Sta bene.

Verrebbe allora la proposta dell'onorevole Napodano che è la seguente:

“ Le spese per la formazione del catasto sono interamente a carico del Governo eccetto quelle delle Commissioni comunali e provinciali, le quali graviteranno sui bilanci rispettivi dei comuni e delle provincie. ”

Domando se questa proposta sia appoggiata.

(È appoggiata.)

La pongo a partito.

(Non è approvata.)

Viene ora la proposta dell'onorevole Carnazza-Amari.

“ Saranno a carico dello Stato tutte le spese occorrenti per la formazione del catasto. Solamente le spese per la delimitazione e termina-

zione dei territori comunali e delle private proprietà si ripartiranno per metà fra lo Stato ed il Comune. ”

Domando se sia appoggiata.

(È appoggiata.)

La pongo a partito.

(Non è approvata.)

**Presidente.** L'onorevole Di San Giuliano insiste nel suo emendamento?

**Di San Giuliano.** Lo ritiro.

**Presidente.** Sta bene.

Rimane dunque per ultimo la proposta sostitutiva all'articolo 43 presentata dall'onorevole Fornaciari, accettata dalla Commissione e dal Governo. È vero, onorevole commissario regio?

**Messedaglia, commissario regio.** Sissignore.

**Presidente.** Rileggo l'articolo 43 così, com'è proposto dall'onorevole Fornaciari.

**Napodano.** Domando che la proposta dell'onorevole Fornaciari sia posta ai voti per divisione.

**Presidente.** La divisione per lettera, è vero?

**Napodano.** Sissignore.

**Presidente.** Sta bene.

“ Saranno a carico del Governo tutte le spese per la formazione del catasto ad eccezione delle seguenti:

“ Saranno a carico delle provincie:

“ a) le retribuzioni e le indennità ai delegati provinciali per le Giunte tecniche. ”

Chi è d'avviso di approvare questa prima parte dell'articolo è pregato di alzarsi.

(È approvata.)

“ b) Le spese necessarie per le rispettive Commissioni provinciali. ”

(È approvata.)

c) I locali, coi relativi mobili, ed il riscaldamento per gli uffici delle Giunte tecniche e per quelle d'ispezione. ”

(È approvata.)

“ Saranno a carico dei comuni:

a) Le spese di delimitazione e terminazione dei territori comunali. ”

(È approvata.)

b) Le spese necessarie per le rispettive commissioni comunali. ”

(È approvata.)

c) I locali, coi relativi mobili, ed il riscaldamento per gli uffici degli operatori catastali del comune. »

(È approvata.)

d) Le mercedi degl'indicatori e le spese per le pubblicazioni e le notificazioni da farsi nel comune. »

(È approvata.)

« Le spese della delimitazione e terminazione delle private proprietà, saranno a carico dei rispettivi proprietari. »

Chi approva quest'ultima parte dell'articolo voglia alzarsi.

(Segue la votazione.)

**Napodano.** La controprova.

**Presidente.** Essendo chiesta, si proceda alla controprova.

(Fatta prova e controprova la Camera approva l'ultima parte dell'articolo.)

Ora pongo a partito l'articolo 43 nel suo complesso.

(È approvato.)

« Art. 44 ora 43. Tutti gli atti occorrenti per la delimitazione e terminazione, per la formazione del catasto e pei reclami e procedimenti relativi, saranno esenti da qualunque tassa di registro e bollo. »

L'onorevole Sonnino Sidney ha proposto la seguente aggiunta a quest'articolo:

« Per un decennio dall'attuazione della presente legge, sulle permuthe che hanno per subietto fondi rustici di un valore non superiore alle 500 lire, sarà percetta entro i limiti di questa somma sul valore che si uguaglia la tassa fissa di registro di lire due.

« Sul conguaglio del prezzo e sul valore del fondo dato in permuta che risultasse maggiore di 500 lire rimane dovuta la tassa proporzionale a termini della legge 13 settembre 1874, n. 2067. »

L'onorevole Sonnino Sidney ha facoltà di svolgere la sua proposta.

**Sonnino Sidney.** Io metto da parte per il momento la questione generale del grande interesse economico che vi ha di favorire l'arrotondamento delle proprietà, con la permuta dei piccoli appezzamenti staccati, interesse che è stato ripetutamente rilevato dalla Giunta per l'inchiesta agraria.

Qui intendo attirare la vostra attenzione sull'interesse speciale che vi è, in casocione di que-

sta grande operazione della nuova catastazione, di sollecitare la regolarizzazione dei confini.

Vi è un grande interesse a ciò fare, tanto per facilitare la prima formazione del catasto, quanto per tutelarne la stabilità.

Le permuthe dei piccoli appezzamenti, oltrechè regolarizzare i confini, servono a togliere e a risolvere definitivamente un gran numero di piccole questioni tra confinanti.

E ciò contribuirà potentemente a dare sempre più al catasto stesso un valore giuridico di prova di proprietà; inquantochè le permuthe che si faranno per regolarizzazione di confine, toglieranno occasione a tutte quelle piccole questioni sulla proprietà di terreni confinanti, che infestano non poche località in Italia.

Credo quindi che possa riuscire di grandissimo vantaggio, non solo per i contribuenti, cioè per i proprietari, ma ancora per lo Stato stesso l'accordare una facilitazione eccezionale a siffatte permuthe.

Già nel disegno di legge sui provvedimenti finanziari è proposta una parziale esenzione per le permuthe che si facessero di valore inferiore alle 300 lire, e ciò per il termine di un quinquennio. Io, in questa occasione del catasto, vorrei trasportare qui nella sua parte sostanziale una simile disposizione, estendendo la somma a 500 lire, ed il termine ad un decennio.

Vedo oggi stampato un altro emendamento dell'onorevole Gerardi, che accoglie lo stesso pensiero, ed anzi riconosco che lo ha formulato meglio di me, in quanto ha precisato che la esenzione si accorda per il preciso scopo di facilitare la rettifica di confini per causa catastale, e diminuisce anche qualche altra tariffa di spese relative. Sarei quindi disposto a ritirare la mia proposta, e mi associerei a quella dell'onorevole Gerardi, purchè egli volesse sostituire il termine di un decennio a quello di un quinquennio, e ciò per la seguente considerazione.

In alcune parti d'Italia le operazioni catastali non cominceranno così sollecitamente; le Commissioni censuarie comunali non si formeranno subito e forse nemmeno fra due, tre o quattro anni, perchè certo non si potranno cominciare le operazioni da per tutto simultaneamente. Quindi questo bisogno di regolarizzare i confini a scopo catastale in alcuni comuni si potrà sentire molto tardi; ed è perciò che vorrei estendere il termine sino a dieci anni.

**Presidente.** L'onorevole Gerardi ha presentato il seguente emendamento sostitutivo:

« I contratti di permuta e di vendita immobi-

liare che saranno stipulati in occasione della delimitazione prescritta nell'articolo 6 della presente legge allo scopo, riconosciuto e attestato dalle Commissioni censuarie comunali, di rettificare e migliorare i confini a la configurazione dei beni, qualora il valore di ciascun immobile permutato e, rispettivamente, il prezzo di vendita non superi le lire 500, non saranno soggetti, rispetto al trasferimento, che alla tassa fissa di una lira, e potranno essere stesi, anche per atto pubblico, sopra carta con bollo da centesimi 50.

“ Inoltre le relative tasse di archivio, di iscrizione nei repertori notarili, e delle volture catastali, non che quelle della trascrizione ipotecaria e gli emolumenti dei conservatori e gli onorari dei notari saranno ridotti alla metà.

“ Queste disposizioni resteranno in vigore per un quinquennio a contare dal giorno della promulgazione di questa legge. ”

L'onorevole Gerardi ha facoltà di svolgere la sua proposta.

**Gerardi.** (*Della Commissione*) L'onorevole collega Sonnino ha già esposte le ragioni economiche dello emendamento aggiuntivo che proponiamo alla Camera. Io chiedo il permesso di esporre anzitutto ai miei onorevoli colleghi un argomento il quale può parere di troppo dettaglio, ma torna utile nel senso che è bene che il Parlamento vegga il lato vero e pratico delle cose.

È un argomento aritmetico, è una specifica notarile delle spese che occorrono per il trasferimento di un immobile del valore di 50 lire.

Prego i miei onorevoli colleghi di prestarmi la loro benevola attenzione, perchè qui parliamo spesso della necessità di venire in sussidio dei piccoli proprietari; ma le parole non valgono a nulla se non sono seguite da provvedimenti efficaci.

Ecco la distinta delle spese:

Bollo per l'originale e scritturazione . . . . .	L. 2. 20
Tassa d'archivio . . . . .	” 0. 50
Repertori . . . . .	” 1. 00
Onorario . . . . .	” 5. 00
Copiatura pel registro, bollo e scritturazione . . . . .	” 1. 60
Onorario . . . . .	” 2. 00
Tassa . . . . .	” 2. 40
Scritturazione . . . . .	” 1. 00
Onorario . . . . .	” 2. 00

Da riportarsi . . . L. 17. 70

Riporto . . . L. 17. 70

Voltura censuaria, dato che i numeri siano tre :	
Domanda e bollo . . . . .	” 0. 60
Scritturazione . . . . .	” 0. 50
Tassa pel primo numero . . . . .	” 1. 20
Tassa graduale di centesimi 20. . . . .	” 0. 40
Spese di viaggio all'uffici . . . . .	” 1. 00
Copia per la trascrizione . . . . .	” 3. 40
Onorario . . . . .	” 2. 00
Domanda di trascrizione-bolli . . . . .	” 2. 40
Scritturazione . . . . .	” 1. 00
Onorario . . . . .	” 2. 00
Tassa di trascrizione-bolli . . . . .	” 2. 40
Scritturazione . . . . .	” 1. 00
Onorario . . . . .	” 2. 00
Tassa di trascrizione . . . . .	” 3. 60
Id. annotamento nel registro generale . . . . .	” 0. 25
Id. per iscrizione nel registro particolare . . . . .	” 1. 20
Spese di accesso all'ufficio . . . . .	” 2. 00

L. 44. 65

La proporzione di questa spesa scema naturalmente a norma che il valore dell'immobile aumenta.

Ora noi abbiamo pensato che se nella occasione della delimitazione, prescritta da questa legge, si potesse dar modo, specialmente ai piccoli proprietari, di rettificare i confini e di migliorare la configurazione dei fondi, aggiungeremmo un beneficio notevole agli altri che possiamo sperare dalla formazione del catasto.

Ma tutto ciò è assolutamente impossibile se le spese dei trapassi immobiliari per valori dalle 100 alle 500 lire assorbono una parte tanto considerevole dei valori stessi.

Nè a rimuovere questo ostacolo basta la sola esenzione dalla tassa proporzionale di registro, perchè, come appare dalla nota di cui ho data lettura, la spesa risulta tanto e tanto soverchia per le altre tasse, per gli emolumenti, onorari ecc.

Mi parve quindi necessario di proporre la riduzione alla metà anche di tutte queste altre spese, senza fare eccezione nemmeno per gli emolumenti dei conservatori e per gli onorari dei notai.

Per questa grande opera del catasto si richiedono dei grandi sacrifici. Lo Stato va incontro ad una spesa rilevantissima e molte parti d'Italia devono rassegnarsi all'abbandono di sistemi, di tradizioni e di consuetudini antiche, e molti di noi al sacrificio di convenimenti e di opinioni nel campo della economia e del diritto.

Ebbene, non vi par giusto che qualche sacrificio, forse soltanto apparente, lo sopportino anche quelle



persone le quali, pel loro ufficio, possono ripromettersi un indiretto ma certo vantaggio dal miglioramento delle condizioni delle proprietà immobiliari, dalle facilitazioni dei trapassi e delle transazioni che saranno la conseguenza della formazione del catasto?

Ecco perchè coll'aggiunta che ho l'onore di proporre si domanda un tenue sacrificio anche ai conservatori delle ipoteche, canonici beneficiati dei Ministeri delle finanze e di grazia e giustizia, ed anche ai miei colleghi del notariato.

Si tratta, lo ripeto, di un sacrificio apparente, così per essi come per la finanza, poichè sarà compensato dal grande numero di atti che per tal modo si rendono possibili e si faranno, e che altrimenti non si farebbero.

E quanto ai miei colleghi di *tabellionato* ho troppa fede nel loro patriottismo per dubitare che non accolgano di buon animo questa tenue falciatura dei loro onorari, poichè so benissimo che al pari dei poveri medici condotti residenti fra le popolazioni delle campagne, mentre vi si consacrano, con inadeguato compenso, gli uni alla cura della salute, gli altri alla sicurezza delle proprietà e dei diritti, vi esercitano tutti un apostolato di civiltà e di progresso. (*Bravo! Bene!*)

Finisco col dichiarare che da parte mia, se l'onorevole ministro delle finanze vi acconsente, non ho nessuna difficoltà di modificare la mia aggiunta nel senso proposto dall'onorevole Sonnino, portando cioè da un quinquennio a un decennio la durata delle proposte disposizioni.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

**Magliani, ministro delle finanze.** Una disposizione molto analoga a quella proposta dall'onorevole Gerardi ebbi a proporre io stesso nell'*omnibus* finanziario, all'allegato concernente le tasse di registro e di bollo. Anzi il concetto che ispirò la proposta del Governo era più largo.

Sicchè la Camera ben vede come io non possa aver nessuna difficoltà di accettare l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Gerardi che esprime il medesimo concetto.

Non credo che ne deriverà grave detrimento alla pubblica finanza, specialmente se l'onorevole proponente volesse consentire di limitare la somma a 300 lire, cifra che mi pare sufficiente per raggiungere lo scopo cui egli mira. Ed in questo caso non avrei difficoltà di accettare anche la proposta dell'onorevole Sonnino Sidney per estendere dai 5 ai 10 anni questa condizione di favore, bene inteso per altro che questa disposizione medesima di favore dovrebbe cessare anche

prima dei dieci anni, qualora prima di questo tempo fossero compiute le operazioni di delimitazione e confinazione dei terreni in esecuzione della legge che stiamo discutendo.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Prinetti.

**Prinetti. (Della Commissione)** Ho chiesto di parlare unicamente per dichiarare che la Commissione consente col Governo ed accetta la proposta degli onorevoli Gerardi e Sonnino.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Lagasi.

**Lagasi.** Io sento il debito di attestare che quanto ha detto l'onorevole Gerardi intorno ai sentimenti patriottici dei notai, è verissimo, ed io sono sicuro che egli ha interpretato il sentimento di tutti i miei colleghi affermando che essi di buon grado sacrificherebbero una parte della retribuzione che loro compete a beneficio dei piccoli proprietari. (*Bravo!*)

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Gerardi.

**Gerardi. (Della Commissione)** Io faccio appello alla saviezza, ed al buon volere dell'onorevole ministro delle finanze affinchè, come ha accettato il termine dei dieci anni, acconsenta anche a lasciar fermo il limite delle 500 lire. Io posso affermare che, tranne specialissimi casi, questi trasferimenti di proprietà di valore inferiore alle 500 lire non si fanno se non per gravi necessità, e non credo e non può credere l'onorevole ministro che, per rettificare confini o mutare la configurazione dei possessi, i piccoli proprietari vogliano sobbarcarsi alla spesa occorrente colle tasse ordinarie. Del resto, poichè miriamo ad un'opera la quale richiede il concorso di tutti gli uomini di buona volontà, non mi pare che, si possa fare questione per qualche centinaio di lire, ciò che limiterebbe di troppo il beneficio di questo provvedimento, mentre, e l'onorevole ministro se ne persuaderà col fatto, accettando questa nostra proposta, il numero degli atti che si faranno e che altrimenti non si farebbero, sarà tale che ne verrà un beneficio sicuro e non ispregevole alla pubblica finanza.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

**Magliani, ministro delle finanze.** Io non attribuisco una grande importanza alla somma; a me preme soltanto di dichiarare che per me il termine di dieci anni dev'essere un termine massimo che sarà abbreviato se, prima che esso si compia, saranno ultimate le operazioni di deli-

mitazione. Sopra questo punto attendo dichiarazioni esplicite degli onorevoli proponenti.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Gerardi.

**Gerardi.** (*Della Commissione*) Ogni dubbio è tolto dai termini dell'aggiunta da me proposta:

“ I contratti di permuta e di vendita immobiliare che saranno stipulati in occasione della delimitazione prescritta nell'articolo 6 della presente legge allo scopo, riconosciuto e attestato dalla Commissione censuarie comunali, ecc. ”

Come si vede, la facilitazione intendiamo accordarla soltanto nella circostanza della delimitazione.

**Magliani, ministro delle finanze.** Le parole testè pronunziate dall'onorevole Gerardi mi convincono che siamo pienamente d'accordo sull'intelligenza da dare a questa disposizione; quindi accetto la sua proposta coll'emendamento dell'onorevole Sonnino.

**Presidente.** Sta bene.

Rileggo l'articolo 44:

“ Tutti gli atti occorrenti per la delimitazione e terminazione, per la formazione del catasto e per reclami e procedimenti relativi, saranno esenti da qualunque tassa di registro e bollo. ”

Qui deve porsi l'aggiunta dell'onorevole Gerardi coll'emendamento dell'onorevole Sonnino, accettata dal Governo e dalla Commissione.

Essa è in questi termini:

“ I contratti di permuta o di vendita immobiliare che saranno stipulati in occasione della delimitazione prescritta nell'articolo 6 della presente legge, allo scopo riconosciuto e attestato dalle Commissioni censuarie comunali, di rettificare e migliorare i confini e la configurazione dei beni, qualora il valore di ciascun immobile permutato e, rispettivamente, il prezzo di vendita non superi le lire 500, non saranno soggetti, rispetto al trasferimento, che alla tassa fissa di una lira, e potranno essere stesi, anche per atto pubblico, sopra carta da bollo da centesimi 50.

“ Inoltre le relative tasse di archivio, di iscrizione nei repertori notarili, e delle voltare catastali, non che quello della trascrizione ipotecaria e gli emolumenti dei conservatori e gli onorari dei notari saranno ridotti alla metà.

“ Queste disposizioni resteranno in vigore per un decennio a contare dal giorno della promulgazione di questa legge. ”

Chi approva quest'aggiunta è pregato di alzarsi.

(È approvata.)

Ora pongo a partito l'articolo 44 nel suo complesso.

(È approvato.)

“ Art. 45. Le disposizioni della presente legge saranno applicate anche nella formazione del catasto del compartimento modenese ordinata colla legge del 4 gennaio 1880, n. 5222 (serie 2<sup>a</sup>). ”

**Prinetti.** (*Della Commissione*) Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Prinetti.** (*Della Commissione*) La Commissione propone la soppressione di questo articolo, la cui disposizione è stata inclusa in un articolo successivo.

**Presidente.** Il Governo acconsente?

**Magliani, ministro delle finanze.** Acconsento.

**Presidente.** Allora rimane soppresso. Do lettura dell'articolo 46:

“ Laddove le miniere, cave, torbiere, saline e tonnare sono attualmente censite e soggette a sovrimposta fondiaria provinciale e comunale, il ministro, prima di attuare il catasto, dovrà proporre al Parlamento i provvedimenti opportuni a favore delle provincie e dei comuni ai quali venisse con ciò sottratta una parte degli enti sovrimponibili. ”

L'onorevole Zucconi ha proposto un emendamento a questo articolo. Ha facoltà di svolgerlo.

**Zucconi.** La mia proposta non è un emendamento, ma un'aggiunta all'articolo 46.

**Presidente.** Emendamento aggiuntivo.

**Zucconi.** Essa avrebbe forse potuto trovare posto più opportuno nei primi articoli della legge, ma, siccome si tratta di un'aggiunta, così prego la onorevole Commissione e la Camera di permettermi di parlarne ora.

Con essa io richiamo l'attenzione della Commissione e del Governo sopra uno stato delle proprietà che non è punto straordinario, ma è molto frequente, specialmente nell'Italia centrale.

Vi sono terreni (e nei disegni di legge presentati dall'onorevole ministro di agricoltura ne sono indicati molti) vi sono terreni il godimento dei quali non è tutto esclusivo del proprietario. In alcune stagioni dell'anno questi terreni sono goduti dal proprietario, sono da lui usufruiti col raccolto dei prodotti, massimamente dei prodotti lavorati, mentre in altri periodi dell'anno, per il pascolo

delle erbe, i terreni stessi sono goduti da intere popolazioni, dai così detti utenti.

Ciò per quello che riguarda i terreni coltivati. Per quanto riguarda poi i boschi, vi sono intere montagne gravate del diritto di legnatico, a favore degli abitanti di un determinato comune, o di una frazione di comune.

L'esistenza di queste, chiamate impropriamente servitù, perchè, più che servitù, possono dirsi conseguenze di antico condominio di fondi, è molto frequente, come vi diceva. Ora a me pare che, nel determinare la catastazione dei fondi, nel determinare l'intestazione del diritto di proprietà, e più che tutto nel determinare su chi debba gravare l'imposta reale del fondo, dobbiamo badare di non commettere ingiustizie.

Se il proprietario dei fondi venisse totalmente aggravato della tassa, mentre egli non è solo a godere i prodotti del fondo stesso, ognuno comprende come questo aggravio riuscirebbe ingiusto per il proprietario; mentre gli utenti, quelli che godono i prodotti, sarebbero esentati dal pagamento dell'imposta.

È per questo che il catasto *ex-pontificio*, la cui bontà ed esattezza vennero riconosciute nella dotta relazione che precede questo disegno di legge, tenne conto di questa condizione di cose; e Pio VII sancì, nel *motu proprio* del 1816, una disposizione speciale per i diritti di pascolo e di legnatico. Questa disposizione è stata fedelmente riprodotta da me nell'articolo aggiuntivo che propongo.

Non occorre che spenda molte parole per raccomandarla alla Commissione ed alla Camera: poichè la evidenza della sua utilità è tale, che basta leggerla per convincersene. Quando vi sono terreni soggetti a diritto di pascolo e di legnatico, i quali terreni, come dico, sono moltissimi, (mi spiace ora di non averne qui la statistica; ma nella provincia di Roma, per esempio, credo che vi siano 300 e più mila ettari di terreno, gravati da quel vincolo), quando vi sono questi terreni i quali appartengono ibridamente a due proprietari, è bene che si distribuiscono le imposte in ragione del godimento dei medesimi.

Ho riprodotto la disposizione del *motu proprio* Piano, perchè la esperienza ha dimostrato come essa sia stata utile e buona.

Ho voluto esser fedele a questa tradizione: perchè mi pare che l'introdurre cose nuove, quando abbiamo la esperienza del passato, non sia certo far cosa buona.

Dopo ciò, io attendo di udire l'avviso della Commissione e del Governo in argomento.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro d'agricoltura e commercio.

**Grimaldi, ministro d'agricoltura e commercio.** Col suo emendamento, o meglio, con la sua proposta aggiuntiva, l'onorevole collega Zucconi vorrebbe che nei terreni soggetti ai diritti di pascolo e di legnare, si distinguesse il valore del terreno dal valore del pascolo o del legnatico, e s'intestasse al proprietario il valore del terreno, e il valore del pascolo o del legnatico al proprietario od agli utenti di esso.

Ora, praticamente (prima d'ogni altra osservazione, mi permetto di fargli questa) ciò non sarebbe possibile.

Vi sono in varie provincie d'Italia usi di pascolo, di legnare, o altri diritti sotto altre diverse denominazioni, esercitati da intere comunità; come si potrebbe intestare a tutti il valore di queste servitù?

Ma faccio una seconda osservazione, ed è che non mi pare che qui sia il luogo dell'aggiunta. Si è già parlato delle diverse detrazioni a fare nell'estimo; e ricordo alla Camera che l'onorevole Di San Giuliano propose, il Governo e la Commissione accettarono, e la Camera votò un ordine del giorno col quale s'invitava il Governo a fare gli studi necessari per un disegno di legge, allo scopo di facilitare lo scioglimento delle promiscuità.

E certo, senza disegni di legge speciali, non si può raggiungere lo scopo, anche ammesso l'emendamento Zucconi. Infatti egli ricorderà che sono già dinanzi alla Camera diversi progetti per diverse specie di servitù nelle varie regioni d'Italia.

Queste diverse specie di servitù non possono essere regolate con un'unica legge; ma si deve esaminare caso per caso, e determinare il compenso ed il modo di svincolo, secondo i criterii speciali a ciascuno dei casi.

Non mi pare dunque, sotto alcun rapporto, nè per ragione d'opportunità, nè per ragione di merito, che sia qui il caso d'inserire una disposizione, la quale sarebbe ostacolata da parecchie altre già votate dalla Camera.

Ora siamo all'ultimo, e si tratta di determinare soltanto la procedura per la formazione del catasto.

In ogni modo, io spero che egli vorrà confidare nel Governo, il quale ha già presentato diversi disegni di legge sul proposito, e ne presenterà degli altri, relativi a queste servitù.

Ciò non può assolutamente costituire materia di catasto, e molto meno poi potrebbe portare la conseguenza delle intestazioni e del riparto della imposta, come vorrebbe l'onorevole Zucconi.

**Zucconi.** Desidererei anche il parere della Commissione.

**Prinetti.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Prinetti.** La Commissione è perfettamente dell'avviso espresso dall'onorevole ministro; essa dovrebbe ora ripetere, su per giù, le stesse cose che ha obiettate all'onorevole Di San Giuliano, quando egli chiese che la legge provvedesse alla soluzione delle promiscuità; sul quale argomento la Camera accolse un ordine del giorno che invitava il Governo a provvedere alla soluzione di quel problema.

Io credo che le ragioni svolte allora valgano anche adesso, e che il caso cui si riferisce l'onorevole Zucconi non sia che uno di quelli che erano esposti allora dall'onorevole Di San Giuliano. Per conseguenza la Commissione prega l'onorevole Zucconi di desistere dalla sua proposta, considerandola come implicitamente inclusa nell'ordine del giorno, che fu già approvato.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Zucconi.

**Zucconi.** Forse il mio concetto non è stato compreso.

Io non intendo che si porti nessuna alterazione allo stato attuale delle promiscuità.

Io so che l'onorevole ministro di agricoltura, e l'ho già accennato, ha presentato disegni di legge per lo scioglimento di queste promiscuità; ma io considero lo stato presente della proprietà, e vi domando: come farete a stimare quelle particelle catastali, sulle quali grava questo godimento promiscuo di proprietari e di utenti? Come farete a ripartire le tasse?

L'onorevole ministro ha obiettato che la mia proposta non è pratica, perchè non si può fare la intenzione agli utenti.

Io rispondo semplicemente che ciò è già stato fatto nel catasto pontificio.

In codesto catasto, il podere, la particella sono intestati al proprietario; l'uso dell'erba e delle legna alla corporazione degli utenti, la quale ordinariamente è rappresentata o da una speciale rappresentanza, o dal comune.

Quindi non c'è nulla d'impossibile o di poco pratico, parmi anzi che l'esperienza abbia dimostrato giusto questo sistema.

L'onorevole ministro disse bene che forse non era questo il luogo più opportuno della mia aggiunta. Ciò è vero; ma siccome si tratta di un articolo aggiuntivo, esso potrebbe poi collocarsi là dove, nel coordinamento che si farebbe della legge, si credesse più opportuno.

Io comprendo che si potranno proporre disegni di legge per lo scioglimento di promiscuità, ma sono certo che non tutte le promiscuità potranno essere sciolte prima che il catasto si faccia, anzi, ho la convinzione che alcune promiscuità, che costituiscono la base di esistenza di interi paesi, non potranno mai essere risolte.

Io ravviso intanto atto di suprema ingiustizia questo di gravare il proprietario di una tassa per una rendita ch'egli assolutamente non gode; e mentre l'usufruttuario nella catastazione sarà gravato della tassa, in questo caso in cui gli usufruttuari saranno diversi, e possono essere gli abitanti di un intero paese, il proprietario dovrà sopportare la tassa su tutto il reddito del fondo sebbene egli non lo goda per intero. Questa, ripeto, mi pare una cosa ingiustissima.

Se negli anteriori catasti non vi fosse stato esempio del modo di risolvere questa difficoltà io comprenderei bene che il Governo e la Commissione respingessero il mio emendamento; ma dal momento che questi esempi ci sono e che la soluzione è riuscita praticamente utile, come è avvenuto nel catasto ex-pontificio e come credo che sia nel catasto delle provincie meridionali, io in verità non posso acquetarmi a questo contegno della Commissione e del Governo.

Quindi a costo di veder respinto il mio emendamento io dichiaro di mantenerlo.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Indelli.

**Indelli.** L'onorevole Zucconi ha proposto alla Camera una questione di grave importanza; ma io mi permetto di dissentire da lui intorno al modo col quale vorrebbe risolverla. Certamente nel catasto pontificio vi è una disposizione analoga a quella ch'egli propone; ma io rammento pure che era stato lasciato alla giurisprudenza il modo di ripartire l'imposta.

Ciò premesso, bisogna tener distinto l'estimo catastale da quei rapporti, che io chiamo di diritto privato, tra i diversi proprietari, usufruttuari, usuari, chiamateli come volete, che godono i frutti della proprietà; perchè quando il godimento della proprietà è ripartito, il Codice civile stabilisce chi debba pagare le imposte.

Ma è ben diverso in ordine al catasto estimativo. Io sono in massima coll'onorevole Zucconi, che cioè coloro i quali godono la proprietà, debbono concorrere al pagamento dell'imposta. Vi è per altro una difficoltà, ed è quella che aveva sempre presente la giurisprudenza pontificia (vi sono sentenze famosissime della Sacra Ruota), che bisogna cioè tener conto de' titoli privati, i titoli delle con-

cessioni. Voi avete alcune concessioni coll'esenzione delle imposte, e ne avete altre senza tale esenzione. Ora tutto questo costituisce una questione di fatto, non di catasto.

Io ritengo che quello che dice l'onorevole Zucconi sia vero, ma, come ha detto l'onorevole ministro, non è qui il luogo di parlarne. Credo anzi che sarà necessaria una disposizione, la quale rimetta questa questione a chi di diritto.

Si può fare l'ipotesi che il diritto di pascolare e di legnare spetti ad un'intera popolazione. In tal caso, a chi dovrà intestarsi questo diritto sul catasto? La proprietà soggetta a similiservitù l'intesterete al Comune; ma sarà questo il caso di un provvedimento speciale; non potete farlo con questa legge. In una parola, se chi gode è un censuario, o un enfiteuta privato, il provvedimento sarà facilissimo, e se non lo emettete voi, lo emetterà il magistrato. Ma la questione diventa più grave quando si tratta di un'intera popolazione, alla quale non potete far pagare l'imposta, anche se ha diritto di pascolare o legnare in un territorio del comune. E per ciò vi diceva che avete due sistemi possibili: o farete pagare l'imposta al comune a cui la popolazione appartiene, oppure sarà questione di un minore apprezzamento del valore del fondo e quindi di una minore imposta pel proprietario. Infatti, se si tratta di un vincolo e di un diritto perpetuo, e finchè non venga una legge a sciogliere ogni inceppamento, si avrà sempre una sottrazione della rendita.

Quindi, o voi rilevate il fatto come una partecipazione del comune per mezzo dei suoi amministratori, ed allora farete pagare il comune; o ritenete che si tratti di una necessità storica, a cui non potete sottrarvi, e allora sarà il caso di una valutazione in meno nell'estimo. Ma io non convengo con l'onorevole Zucconi sul modo di risolvere questa questione; e, non ritenendo ch'essa possa rimandarsi, pregherei la Commissione di accordarsi col Governo per proporre un provvedimento.

Una discussione di questo genere non si può risolvere su' due piedi, ma bisogna risolverla bene e con ponderazione, e ritengo che il Governo debba impegnarsi a proporre un provvedimento da attuarsi quando andrà in esecuzione la legge.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Serena.

**Serena.** Io votai l'ordine del giorno col quale si eccitava il Governo a presentare qualche provvedimento per lo scioglimento delle promiscuità, ma ora non posso non far notare alla Camera, alla Commissione ed al Governo che lo stato di cose

che l'onorevole Zucconi afferma esistere nelle provincie ex Pontificie, esiste anche nelle provincie napoletane. Quando si formò il catasto napoletano le Commissioni locali non calcolarono la rendita delle terre le quali erano soggette ad alcune servitù e specialmente a quella del pascolo comune che aveva luogo dopo tagliate le messi *sectis segetibus*; ed allora il Governo ordinò ai controllori di valutare quella parte di rendita che veniva ad essere sottratta al proprietario della terra per il tempo in cui la terra stessa veniva soggetta alla servitù e ad intestarla al corpo morale del comune sotto il nome di *uso civico*. Di questa rendita i comuni poi si rivalavano riscuotendola dai proprietari degli animali che, dopo recise le messi, si introducevano nelle terre per pascolare.

Ora dovendo noi oggi valutare questi terreni, e non essendo ancora abolite la promiscuità, dovremo intestare tutta la rendita ai proprietari delle terre? Ma i proprietari non godono l'intera rendita perchè per un dato tempo dell'anno quelle terre sono soggette alla servitù del pascolo comune; e però si commetterebbe una evidente ingiustizia se non tenessimo conto fin da ora di questo stato di fatto.

Io quindi mi associo al mio amico onorevole Indelli, e richiamo l'attenzione del Governo sopra una condizione di cose, a cui devesi urgentemente provvedere.

Io aveva fin qui taciuto; ed avea taciuto anche il mio collega onorevole Melodia che voleva parlare su questo argomento, perchè la esperienza ci ha mostrato che uno degli ostacoli, che finora si sono incontrati nell'abolizione delle promiscuità, è stato appunto l'aver intestato a' comuni la fondiaria, di cui si rivalgono con ruoli detti di fida.

Ma non ho potuto più tacere dal momento che la questione è stata portata innanzi alla Camera, e ho creduto mio dovere richiamare l'attenzione del Governo e della Commissione sopra uno stato di fatto che si deve tener presente nella formazione del nuovo catasto.

Non ho altro a dire.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

**Grimaldi, ministro d'agricoltura e commercio.**

Ringrazio l'onorevole Indelli dell'appoggio dato all'avviso del Governo intorno a questa questione.

Io poco prima ho annunziato alla Camera che, nelle diverse regioni d'Italia, esistono diversi diritti reali, e nelle provincie del mezzogiorno esistono gli *usi civici*, come ricordava l'onorevole

Serena. E da ciò traggio argomento per dire: voi non potete con una disposizione aver riguardo a taluni diritti solamente, e trascurare gli altri. Usi, costumi, abitudini, tradizioni, differenziano ciascuno di essi nelle diverse regioni d'Italia, e creano diverse condizioni giuridiche. Ora non vi sarebbe ragione perchè qui si facesse una disposizione speciale per i *diritti di pascere e di legnare*, e non si tenesse conto di tutti gli altri diritti reali, che producono gli stessi inconvenienti.

È evidente dunque che qui non è luogo da parlarne; e l'onorevole Indelli l'ha detto. Noi siamo al termine della discussione sulla procedura; tutte le questioni di diritto sono state già risolte dalla Camera con gli articoli precedenti. Dalla odierna discussione risulta sempre più il bisogno di fare delle leggi speciali per ciascuna di queste servitù, determinando in ciascuna di esse quei diritti di ragion privata, che esistono tra il proprietario e gli utenti.

E ciò è tanto vero che la Camera ha avuto già cognizione di questa questione, la quale si applicherebbe anche ai livelli, ai censi, alle decime; e preoccupandosi di essa ha finito con un ordine del giorno, con cui ricorda al Governo di prenderne cura, e gli prescrive di preoccuparsene e di presentare speciali disegni di legge. È dunque inutile venire indirettamente a presentare delle formule, le quali non risolverebbero e non potrebbero risolvere la questione che è complessa, e varia; anzi la potrebbero pregiudicare.

Credo che dopo ciò, e senza che ulteriormente mi dilunghi, voglia la Camera evitare una seconda edizione di quello di cui già in una prima edizione si è occupata.

**Presidente.** Onorevole Zucconi, mantiene o ritira la sua proposta?

**Zucconi.** Io non posso ritirarla perchè non sono niente affatto convinto delle ragioni esposte dall'onorevole ministro e dall'onorevole Prinetti. Anzi debbo dire che i discorsi degli onorevoli Indelli e Serena hanno confermato in me l'opinione che ispirò il mio emendamento. Io sarei disposto a cambiare la mia aggiunta in un ordine del giorno col quale s'invitasse il Governo a provvedere con apposite disposizioni, o col regolamento stesso, per la retta distribuzione delle tasse fra proprietari ed utenti.

Fin là arriverei, ma non potrei accettare di passare oltre senza che se ne dicesse parola.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

**Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio.** Se non ci fosse già un ordine del giorno in senso analogo, io non esiterei ad accettar quello, che vorrebbe proporre l'onorevole Zucconi. Ma la Camera ha già approvato l'ordine del giorno seguente:

“ La Camera, invitando il Governo a fare gli studi necessari per un disegno di legge allo scopo di facilitare lo scioglimento delle promiscuità, passa all'ordine del giorno. ”

Ora dunque si dovrebbe votare un altro ordine del giorno, a distanza di poche tornate, sullo stesso argomento.

È certo che, prima di finire le operazioni del catasto, è opportuno che con disegni di legge vengano determinati tutti i mezzi per sciogliere i rapporti di diritto privato per ciascuna delle servitù. E per parecchie di esse ho io stesso presentato le analoghe proposte, che sono pendenti innanzi alla Camera.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Indelli.

**Indelli.** Giacchè l'onorevole Zucconi condisce a ritirare il suo emendamento, pregherei l'onorevole ministro di agricoltura di accettare un ordine del giorno in sostituzione di quell'emendamento. Egli intende assai bene che una legge sullo scioglimento delle promiscuità è, a rigore, una cosa ben diversa da ciò che chiede l'onorevole Zucconi. La legge sullo scioglimento delle promiscuità deve mirare al tempo in cui promiscuità più non esisteranno. E l'onorevole ministro sa assai meglio di me che sotto questa parola *promiscuità* si raccolgono molte cose, ma molte altre anche le sfuggono.

L'onorevole ministro sa bene quante altre questioni vi sono. Per esempio lo stato di Comunione, è riconosciuto dal Codice civile. E come questa, altre difficoltà si presenteranno, astrazione fatta dallo scioglimento delle promiscuità.

L'onorevole Zucconi presenta un ordine del giorno per invitare il Governo a regolare questi rapporti di diritto privato fra i diversi utenti. Ciò non altera le disposizioni della legge. Pregherei dunque l'onorevole ministro di accettarlo, perchè esso chiarisce e non complica niente.

**Presidente.** Dunque dichiarino se mantengono o ritirano le loro aggiunte.

**Zucconi.** Onorevole presidente, io propongo un ordine del giorno. Se il Governo e la Commissione lo accettano, bene. Altrimenti mantengo il mio emendamento.

L'ordine del giorno sarebbe il seguente:

“ La Camera invita il Governo a provvedere (non allo scioglimento delle promiscuità, onorevole ministro, perchè io sono convinto che alcune promiscuità non potranno mai essere sciolte), o con uno speciale progetto di legge, o con disposizioni da inserirsi nel regolamento per la giusta distribuzione delle tasse prediali in conseguenza del nuovo catasto relativamente ai terreni gravati da usi civici. ”

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

**Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio.** Primieramente in quest'ordine del giorno dovrebbe sempre essere eliminata quella parte, che rimette al regolamento una materia di questo genere, non potendo certamente il Governo assumere un impegno, che esautorerebbe la Camera in questioni di tanta importanza.

In secondo luogo si dice nell'ordine del giorno che debba il Governo, con appositi disegni di legge, determinare il modo di riparto dell'imposta. Ma con speciali disegni di legge il Governo dovrà presentare alla Camera provvedimenti opportuni per ciascuna specie di servitù, poichè ciascuna di queste richiede speciale esame, per determinare i rapporti di diritto privato. Di fronte allo Stato è il proprietario, che deve rispondere dell'imposta, la quale grava sul suolo; poi tra lui e l'utente della servitù esiste una serie di rapporti, tra i quali vi sarà anche quello della ripartizione della tassa, che il proprietario paga. Ora nell'ordine del giorno non si parla di altri rapporti, ma solamente della tassa: dunque è incompleto.

Se l'onorevole Zucconi vuole assolutamente che si voti un ordine del giorno, potrebbe dire, *che prende atto delle dichiarazioni del Governo*, le quali, mi pare, siano state abbastanza esplicite. Ma, anche senza questo, egli potrebbe contentarsi delle dichiarazioni stesse.

**Presidente.** Onorevole Zucconi, la prego di decidersi. Propone un ordine del giorno nel senso desiderato dal Governo, o mantiene la sua proposta?

**Zucconi.** Se io avessi udito dalla bocca dell'onorevole ministro una dichiarazione di prendere impegno di sistemare uno stato di cose che altrimenti sarà ingiusto per sè stesso, io non avrei difficoltà di formulare un ordine del giorno nel senso che l'onorevole ministro proponeva. E se l'onorevole ministro s'impegna a far sì che il potere legislativo provveda alla retta distribuzione della tassa, in-

somma a sistemare lo stato delle tasse prediali relativamente alle promiscuità, io propongo l'ordine del giorno come egli vuole, cioè:

“ La Camera prende atto delle dichiarazioni del ministro e passa all'ordine del giorno. ”

Vorrei però che queste dichiarazioni fossero chiare ed esplicite.

**Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio.** Ripeto quello che ho già detto: con speciali disegni di legge dovranno essere regolati tutti i rapporti tra il proprietario e gli utenti, e fra questi rapporti potrà anche valutarsi, esaminarsi e stabilirsi il riparto della tassa.

Ma siccome qui facciamo una legge nei rapporti tra i contribuenti e lo Stato, io mi sono opposto a che una tale disposizione venga qui inserita.

Ma non mi oppongo certamente a che negli speciali disegni di legge si faccia anche la questione del riparto tra gli utenti ed il proprietario.

*Voci.* Ai voti!

**Presidente.** Onorevole Zucconi, mantiene o ritira la sua proposta?

**Zucconi.** Dopo le ultime dichiarazioni dell'onorevole ministro, propongo quest'ordine del giorno:

“ La Camera prende atto delle dichiarazioni del Governo intorno alla ripartizione delle tasse sui terreni gravati da servitù di usi civici, e passa all'ordine del giorno. ”

**Presidente.** Come la Camera ha udito, l'onorevole Zucconi sostituisce alla sua proposta relativa all'articolo 46 quest'ordine del giorno:

“ La Camera prende atto delle dichiarazioni del Governo intorno alla ripartizione delle tasse sui terreni gravati di servitù di usi civici, e passa all'ordine del giorno. ”

**Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** L'onorevole ministro di agricoltura e commercio ha facoltà di parlare.

**Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio.** Io prego, ancora una volta, l'onorevole Zucconi, di accettare semplicemente le mie dichiarazioni, o di prenderne atto: perchè non può prenderne un brano solo ed inserirlo nell'ordine del giorno. Ciò, fra l'altro, sarebbe scorretto.

Il mio sistema è completo, ed ho cercato di dirlo brevemente alla Camera. Ho detto: il riparto della tassa è uno dei tanti rapporti di diritto privato fra il proprietario e gli utenti. Come

volete spezzare la mia dichiarazione? Come volete limitarla agli usi civici, mentre la mia dichiarazione è per tutte le specie di servitù? Come la limitate al solo reparto della tassa, mentre questo è un rapporto che, insieme a tanti altri, nasce fra proprietario ed utenti?

Prego, dunque, la Camera, se vuol votare un ordine del giorno, di votarne uno che si limiti a prendere atto della mia dichiarazione; la quale mi pare che sia stata abbastanza chiara ed esplicita.

**Presidente.** Onorevole Zucconi, mantiene il suo ordine del giorno?

**Zucconi.** Prendo atto della dichiarazione del Governo.

**Presidente.** E non insiste nella sua proposta.

Metto dunque a partito l'articolo 46 (ora 45), che rileggo:

“ Laddove le miniere, cave, torbiere, saline e tonnare sono attualmente censite e soggette a sovrimposta fondiaria provinciale e comunale, il ministro, prima di attuare il catasto, dovrà proporre al Parlamento i provvedimenti opportuni a favore delle provincie e dei comuni ai quali venisse con ciò sottratta una parte degli enti sovrimponibili. ”

(È approvato.)

“ Art. 47 (ora 46). È data facoltà al Governo di provvedere, con regolamento deliberato in Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, e da approvarsi con decreto reale, alla esecuzione della presente legge, e, specialmente, di stabilire le norme per la formazione delle nuove mappe e per la revisione e l'aggiornamento delle esistenti, per la delimitazione e la terminazione dei fondi, per i procedimenti estimali, per la costituzione e la nomina delle Commissioni censuarie, e di stabilire i modi e i termini per la pubblicazione e notificazione dei dati catastali, e per la presentazione, l'esame e la risoluzione dei reclami. ”

È presente l'onorevole Romano?

(Non è presente.)

L'onorevole Romano aveva proposto la soppressione di questo articolo.

L'onorevole Franceschini ha proposto la seguente aggiunta:

“ È altresì autorizzato a fissare le norme per la constatazione dei danni agli effetti degli sgravi ed imposta. ”

L'onorevole Franceschini ha facoltà di parlare per isvolgerla.

**Franceschini.** L'aggiunta che mi son permesso di proporre all'articolo 47 è in relazione con l'altro inciso che avevo proposto di aggiungere all'articolo 36.

Io spero che non vi sarà difficoltà, nè da parte del Governo, nè da parte della Commissione, di accettare queste poche parole in aggiunta all'articolo 47, che completano, dirò così, il concetto espresso nell'articolo aggiunto al 36, che per le dichiarazioni ripetute anche ieri alla Camera dall'onorevole ministro delle finanze e dalla Commissione, confido sarà preso nella più benevola considerazione. Attendendo di conoscere i criteri coi quali vorrà il Governo accogliere gli emendamenti proposti circa lo sgravio proporzionale dell'imposta, per ora mi limito a fare preghiera, tanto all'onorevole ministro delle finanze, come alla Commissione, di fare buon viso all'aggiunta che propongo all'articolo 47, riserbandomi di parlare ancora in proposito, se sarà necessario.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Sant'Onofrio.

**Di Sant'Onofrio.** Nella tornata di ieri, discutendosi l'articolo 36, l'onorevole ministro si riservò di far conoscere i suoi intendimenti intorno ai disgravi temporanei e permanenti dell'imposta, giusta le disposizioni delle leggi napoletane del 1817.

Io quindi desidererei di conoscere quali siano i propositi dell'onorevole ministro, poichè veggo che nella tabella degli emendamenti non ha presentato alcuna proposta.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

**Magliani, ministro delle finanze.** Fu detto ieri che sarebbe stata rimandata al regolamento tutta la materia relativa agli sgravi temporanei della imposta, colle relative reimposizioni.

Io non ho alcuna difficoltà, coerente alle mie dichiarazioni, di accettare l'aggiunta proposta dall'onorevole Franceschini, la quale suona così: “ È altresì autorizzato a fissare le norme per la constatazione dei danni agli effetti degli sgravi ed imposta. ”

Evidentemente, quest'aggiunta si riferisce al doppio caso degli sgravi permanenti contemplati dalla legge, ed agli esoneri o moderazioni temporanee che saranno determinate dal regolamento.

Non potrei in questo momento indicare all'onorevole Di Sant'Onofrio con quali criteri procederemo. È certo però che procederemo con criteri presso a poco analoghi a quelli stabiliti nel regolamento napoletano del 1817. Ma è questa,



ripeto, una materia che sarà determinata e disciplinata con molta cura nel regolamento generale.

**Presidente.** L'onorevole Di Sant'Onofrio ha facoltà di parlare.

**Di Sant'Onofrio.** Io prendo atto delle dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro, che egli cioè si atterrà, in massima, alle norme stabilite dal regolamento napoletano. Però, desidererei che la aggiunta dell'onorevole Franceschini, là dove dice "altresi autorizzato a fissare, „ fosse emendata così: "fisserà altresì le norme ecc. „ Vale a dire, propongo di non lasciare in facoltà del Governo il determinare queste norme, ma di fargliene obbligo per legge.

**Spirito.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Spirito.** Io desidero che non sia pregiudicata la questione.

Poichè la Commissione ha differito l'esame degli articoli 39 e 40, e poichè all'articolo 40, che a me pare il luogo più opportuno, ho presentato una proposta per gli sgravi e le diminuzioni di imposta per effetto di danni temporanei, io non vorrei che, con la risposta dell'onorevole ministro, di cui mi parve che l'onorevole Di Sant'Onofrio volesse prendere atto, si dovesse pregiudicare la questione, con l'intendersi fino da ora stabilito che questa materia si dovrà assolutamente ordinare con regolamento.

Che il regolamento determini o debba determinare le norme per procedere in simili questioni lo comprendo; ma credo che debba essere nella legge affermato il principio.

Quindi prego la Commissione ed il Governo di voler consentire che la questione sia rimandata all'articolo 40, che è rimasto sospeso per proposta dell'onorevole relatore della Commissione.

**Presidente.** Ella dunque propone la sospensiva.

**Spirito.** Sì.

**Canzi.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Canzi.** Io concordo con quello che ha chiesto l'onorevole Spirito. La materia, secondo me, è troppo importante perchè possa essere ordinata con un regolamento.

Ad ogni modo, siccome la Commissione ha domandato precisamente di sospendere la discussione di questi articoli per poter dare un giudizio, io mi unisco all'onorevole Spirito nel chiedere al Governo che voglia permettere questa sospensiva.

**Della Rocca.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Della Rocca.** In questo articolo 47, fra le altre facoltà, che sono date al Governo, vi è quella di

pubblicare le norme per la delimitazione e terminazione dei fondi. Tutti sanno, che, quando il potere legislativo dà facoltà al potere esecutivo di emanare certi provvedimenti, quei provvedimenti che il potere esecutivo emana, hanno forza di legge, sono legislativi: almeno così ha diviso la giurisprudenza, diverse volte. Ora, se con questo articolo si dà facoltà al Governo del Re di stabilire le norme per la delimitazione dei fondi, io, francamente, ho ragione di temere che il potere esecutivo possa nel dettare queste norme invadere il campo del Codice civile; imperocchè niuno ignora che quanto si attiene alla delimitazione e terminazione della proprietà, è materia regolata dal Codice civile; ed allorquando i proprietari di fondi contigui non sono d'accordo sulla delimitazione della loro proprietà, non è certamente il perito estimatore, colui che deve decidere la questione; la questione, come ogni controversia sul *mio* e sul *tuo*, va devoluta, fra tutte quelle che concernono la proprietà, al magistrato competente. Ora io non so qual'è l'estensione che si vorrà dare a questa frase, cioè la facoltà di dettare norme per la limitazione e terminazione delle proprietà.

Tanto più viene nell'animo mio il dubbio, in quanto che coll'articolo 8 della legge, articolo già votato, tutto ciò che riguarda il catasto geometrico probatorio ai fini civili, è rimandato ad un'altra legge; quindi vi è una piena riserva, in forza di quest'articolo, per quanto si riferisce ai fini civili del catasto. Ora io domando: se non vi è ancora la legge la quale regoli questa materia, perchè essa è riservata e promessa, come si può dare al potere esecutivo la facoltà di pubblicare delle norme le quali riflettono precisamente lo scopo del fine probatorio del catasto, cioè la limitazione e terminazione delle proprietà? Insomma questa frase nel mio animo suscita dei dubbi e delle difficoltà.

Io vorrei che il significato di questo potere conferito al Governo del Re fosse ben delineato, ben tracciato, affinchè nell'esecuzione non possano sorgere delle gravi difficoltà, le quali poi non potrebbero essere superate; inquantochè, come ho già detto, questa facoltà che si concede al Governo farà sì che i suoi provvedimenti avranno forza di legge.

Mi attendo qualche spiegazione categorica e soddisfacente dalla Commissione e dal Governo.

**Presidente.** L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

**Minghetti, relatore.** Io prego l'onorevole Della Rocca di ricordare che qui si tratta del regolamento che determina il modo con cui il rilevamento deve esser preparato in quanto alla termi-

nazione e delimitazione, ma che non si entra punto nella questione dei diritti civili.

**Presidente.** L'onorevole commissario regio ha facoltà di parlare.

**Messedaglia, commissario regio.** Io sono stato prevenuto dall'onorevole presidente della Commissione nelle spiegazioni che voleva dare all'onorevole Della Rocca.

Badi l'onorevole Della Rocca che quella facoltà accordata nel regolamento deve esser posta in armonia coll'articolo 6 della legge, dove è detto espressamente che anche le controversie che insorgessero al momento della delimitazione, saranno decise giusta lo stato di fatto, e per gli effetti del rilevamento, senza pregiudizio delle competenti ragioni di diritto. Non può il regolamento entrare nella materia giuridica che resta impregiudicata.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Della Rocca.

**Della Rocca.** Io sono pienamente pago degli schiarimenti datimi dall'onorevole presidente della Commissione, e dall'onorevole commissario regio.

**Presidente.** Rimane allora solamente l'aggiunta dell'onorevole Franceschini.

**Franceschini.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare.

**Franceschini.** Sento innanzitutto il dovere di ringraziare l'onorevole ministro delle finanze per avere accettata la mia aggiunta, e di dichiarare che, prendendo atto delle assicurazioni da esso date intorno agli emendamenti ed aggiunte proposte, in quanto a me, non ho alcuna difficoltà di accettare l'emendamento dell'onorevole Di Sant'Onofrio, cioè che alle parole: *altresì autorizzato di fissare le norme*, si sostituiscano le altre: *fisserà altresì le norme*.

**Presidente.** Il Governo accetta l'emendamento dell'onorevole Franceschini?

**Magliani, ministro delle finanze.** Ho dichiarato di accettarlo anche colla nuova dizione proposta dall'onorevole Di Sant'Onofrio.

**Presidente.** E la Commissione lo accetta?

**Minghetti, relatore.** La Commissione non si oppone.

**Presidente.** L'onorevole Franceschini aveva proposto quest'aggiunta:

“ È altresì autorizzato a fissare le norme per la constatazione dei danni agli effetti degli sgravi d'imposta. ”

L'onorevole Di Sant'Onofrio modifica la proposta dell'onorevole Franceschini nel senso che si

dica: “ Fisserà altresì le norme per la constatazione dei danni, ecc. ”

Il Governo e la Commissione accettano la proposta dell'onorevole Franceschini modificata dall'onorevole Di Sant'Onofrio.

Coloro che approvano l'articolo 47 coll'aggiunta proposta dall'onorevole Franceschini, modificata dall'onorevole Di Sant'Onofrio, vogliono alzarsi.

(È approvato.)

“ Articolo 47 (prima 48). I contingenti compartimentali che risultano dalle leggi 14 luglio 1864, 28 maggio 1867, 16 giugno 1871 e 4 gennaio 1880, le quali stabiliscono il principale dell'imposta fondiaria, non potranno essere aumentati per venti anni dalla data della presente legge, salvo le disposizioni degli articoli seguenti. ”

Faccio notare che la Commissione ha fatto distribuire un foglio in cui sono stampate le nuove formule degli articoli dal 48 al 56. La dizione però di quest'articolo 48 è conforme a quella antica.

**Minghetti, relatore.** Si è aggiunto soltanto: “ salvo le disposizioni degli articoli seguenti. ”

**Presidente.** Il che non pregiudica niente. Intorno a questo articolo l'onorevole Di San Giuliano aveva presentato un emendamento così concepito:

“ I contingenti compartimentali che risultano dalle leggi 14 luglio 1864, 28 maggio 1867, 16 giugno 1871, 4 gennaio 1880, le quali stabiliscono il principale dell'imposta fondiaria, nonchè il contributo attuale d'ogni fondo, non potranno essere aumentati per 20 anni dalla data della presente legge. ”

È presente l'onorevole Di San Giuliano? (No!)

**Minghetti, relatore.** Ad ogni modo la Commissione dichiara di non accettare l'emendamento dell'onorevole Di San Giuliano, perchè introduce un elemento nuovo, quello del contribuente attuale di ogni fondo.

Questa è tutta una cosa diversa, e noi teniamo fermo il nostro articolo.

**Presidente.** C'è poi la seguente aggiunta:

“ Il Governo del Re, entro due mesi dalla pubblicazione di questa legge, pareggerà il contingente subripartito a carico della provincia di Napoli, riducendolo alla medesima aliquota delle altre provincie del compartimento. ”

“ Della Rocca, Placido, Vastarini-Oresi, Fusco, Simeoni. ”

L'onorevole Della Rocca ha facoltà di svolgere la sua proposta.

**Della Rocca.** All'articolo 47, ora in esame, alcuni colleghi ed io proponiamo la seguente aggiunta:

“ Il Governo del Re, entro due mesi dalla pubblicazione di questa legge pareggerà il contingente subripartito a carico della provincia di Napoli, riducendolo alla medesima aliquota delle altre provincie del compartimento napoletano. »

Tra le provincie che facevano parte del già reame delle Due Sicilie, le continentali, in numero di quindici, ed ora di sedici, avevano il compartimento che ora tuttavia vige, un compartimento fondiario che denominasi compartimento napoletano.

Con le leggi del 1806, 1807, 1815, 10 giugno e 14 settembre 1817 furono stabilite le norme con cui l'imposta erariale dovesse esser ripartita tra le diverse provincie che facevano parte di quel compartimento; e fra le altre sanzioni delle mentovate leggi vi era quella che decretava di non potersi eccedere nell'aliquota il venti per cento della rendita netta. Il Governo napoletano ripartiva annualmente il contingente generale del compartimento tra le sedici provincie del continente.

Ora in questa ripartizione, il Governo sacrificato sorpassò le colonne d'Ercole del venti per cento, a danno della provincia di Napoli; di modo che l'aliquota della provincia di Napoli invece di esser del venti era di ventiquattro per cento, e forse anche di più.

Quest'errore del Governo napoletano fu mantenuto anche dal Governo nazionale; di maniera che nella legge di congruaggio del 1834 la ripartizione del contingente compartimentale della provincia napoletana rimase negli stessi termini in cui era precedentemente; e però l'aggravio maggiore della provincia di Napoli restò come prima. Avvenne quindi che sopra i 22,703,476 lire di contingente compartimentale, la provincia di Napoli, fra le 16 provincie, paga tre milioni e ventiseimila lire; sicchè rapportando questa somma all'imponibile accertato per la provincia di Napoli, in undici milioni seicentotrentatremila cinquecentoventisei e centesimi sette, la medesima evidentemente paga circa il quarto sull'imponibile attribuito, mentre dovrebbe pagare il quinto.

Ciò prova quanto errò chi credette arguire della pochezza del tributo fondiario in detta provincia ripartendo per capi tal tributo, mentre questo non può, non deve distribuirsi per *capitazione*, perchè è prediale, non personale. Ed ognuno comprende, che avendo la provincia di Napoli un grosso capoluogo, ed un piccolo territorio, molte case, molta popolazione, e pochissimo terreno, essa in fatto di

tributo territoriale dovrebbe tenere, tra le 16 provincie del compartimento, il sedicesimo posto; e, non pertanto, occupa il secondo.

Per ciò sorge chiara la deduzione che l'aggravio passato e presente è superiore alle forze contributive di quella provincia, che un errore tributario è stato commesso, e che quest'errore deve essere corretto; tanto più che nella provincia medesima vi può essere qualche territorio censito in meno della sua rendita e della sua estensione, (la qual cosa nuoce unicamente ai contribuenti della istessa provincia), ma non vi sono terreni *non censiti* addirittura.

Vi sono state deboli rimostranze, e qualche scrittore contemporaneo ha fatto rilevare questa distribuzione disuguale fra le provincie meridionali del continente; ma nulla fuvi per correggere il disuguale trattamento.

Ora che stiamo discutendo questo progetto di legge, che s'intitola dalla perequazione, per il quale nell'articolo 47, che ci sta sotto gli occhi, è mantenuto il contingente fondiario come nelle leggi precedenti; mi pare che si presenti l'opportunità di emendare l'errore che è stato commesso, per il quale la provincia di Napoli ha pagato molte di più di quello che le spettava di pagare, e per parecchi anni.

Questo, o signori, è il significato della mia proposta, avvalorata dall'appoggio di altri onorevoli colleghi; la quale sorge chiarissima solo che si ponga mente alle cifre che io ho desunte dagli annuari ufficiali.

Sulle cifre non ci può essere alcuna difficoltà, e dalle risultanze delle cifre si rileva che la ripartizione di quel contingente compartimentale non è stata fatta secondo le norme di equità e secondo le leggi del 1806 e 1817.

Io quindi propongo come correzione questo capoverso all'articolo 47, che spero troverà favorevole ascolto così sul banco della Commissione, come su quello del Governo.

Io mi riservo poi di dare delle spiegazioni dopo che avrò udito le risposte, di cui sarò onorato, in seguito allo svolgimento di questa aggiunta.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Sonnino Sidney.

**Sennino Sidney.** Desidererei uno schiarimento a proposito di questo articolo.

Non riesco a comprendere ciò che in verità si vuole garantire per 20 anni. Mentre all'articolo 48 si dice che per un ventennio non potranno essere aumentati i contingenti compartimentali, poi l'articolo nuovo 54 proposto dalla Commissione dice che, compiute le operazioni catastali si prov-

vederà per legge all'applicazione dell'estimo. Quindi questo nuovo estimo si potrebbe applicare anche prima dei 20 anni; e allora che cosa avverrà della fissità dei contingenti compartimentali?

E se invece supponiamo che malgrado l'attivazione del nuovo estimo, debba restar ferma la disposizione dell'articolo 48, che cosa avverrà dell'aliquota generale?

Applicato il nuovo estimo prima del ventennio, poichè evidentemente risulteranno delle disuguaglianze tra compartimento e compartimento, nei compartimenti che riusciranno sgravati potrete applicare la nuova aliquota, che supporrò del 7 per cento, ma negli altri compartimenti dovrete applicare delle aliquote inferiori, se veramente volete rispettare la fissità dei contingenti attuali per un ventennio.

Quindi a seconda dei diversi compartimenti avremo delle aliquote diverse.

Se invece l'articolo 48 e le garanzie che bandisce non sono che provvisorie, e se l'articolo 54 che dice che ci vuole una nuova legge per l'applicazione dell'estimo, e che questa legge si farà non appena finite le operazioni catastali, implica che la nuova aliquota generale si potrà introdurre anche là dove porta con sè necessariamente l'aumento del contingente compartimentale, allora mi domando a che cosa serve questa dichiarazione dell'articolo 48. A ogni modo è bene dir chiaro che cosa è che si vuol statuire.

Insomma o questo articolo non serve a nulla perchè assolutamente subordinato al disposto dell'articolo 54, e la fissità dichiarata ventennale dei contingenti compartimentali non durerà nel fatto che sino al termine delle operazioni catastali; oppure quella fissità rimane effettivamente garantita dall'articolo che discutiamo, e allora per venti anni, anche dopo l'attuazione del nuovo catasto, avremo aliquote diverse d'imposta nei diversi compartimenti.

O io non ho capito affatto, o non si esce da questo dilemma; e se non avessi capito, vorrei attribuirlo un po' anche alla mancanza di chiarezza.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

**Magliani, ministro delle finanze.** Dichiaro, innanzitutto, rispondendo all'onorevole Della Rocca, che il Ministero prende impegno di studiare la grave questione alla quale egli ha accennato, e vedrà se veramente vi sia errore nella ripartizione fatta del contingente napoletano rispetto alla provincia di Napoli. E nel caso che vi siano correzioni da fare e provvedimenti da prendere,

il Governo non mancherà di farla, come in altre occasioni ha praticato.

Rispetto poi alle obiezioni dell'onorevole Sonnino Sidney, mi permetterò di fare osservare che le immutabilità dei contingenti attuali non impediscono però che, ove si verifichi il caso previsto dall'articolo 55, cioè di un'applicazione anticipata del nuovo catasto, evidentemente la disposizione d'immutabilità dei contingenti attuali dovrà esser modificata dall'influenza dei nuovi estimi che si faranno. L'articolo 48 che si discute, si deve intendere: "salvo gli effetti dell'articolo 55." Non so se questa sia per l'onorevole Sonnino Sidney una risposta soddisfacente alle sue osservazioni.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Prinetti.

**Prinetti. (Della Commissione)** L'onorevole ministro mi ha prevenuto nelle spiegazioni che io intendeva dare all'onorevole Sonnino, il quale mi pare non abbia data la dovuta importanza all'ultimo inciso dell'articolo, là dove è detto: "salvo le disposizioni degli articoli seguenti." „

È evidente che l'articolo 48 ha unicamente avuto di mira di tranquillare il timore che molti avevano che le operazioni catastali, di mano in mano che si svolgevano, potessero essere occasione di mutazioni nei contingenti compartimentali attuali. Ma è chiaro che quando l'operazione dell'estimo fosse compiuta, e il Parlamento avesse approvato la legge che determina l'aliquota da assegnarsi a questo nuovo estimo, questo articolo 48 perderebbe in efficacia, come è detto appunto nel suo ultimo inciso.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Sonnino.

**Sonnino Sidney.** Sia pure così. Vuol dire che in questo articolo in cui si proclama che per venti anni i contingenti compartimentali non potranno essere alzati, si dichiara che una nuova legge che si dovrà fare entro 5 o 6 anni, eleverà appunto questi contingenti in una metà d'Italia; evidentemente si dice: appena finito il catasto questo articolo sarà nullo. Notate che in tutta la discussione generale sulla perequazione fondiaria si era sempre parlato di un primo ventennio in cui non si sarebbe mutato nulla, in cui tutti i miglioramenti che fossero fatti non sarebbero aggravati dal nuovo catasto; al qual ventennio susseguirebbe poi l'altro trentennio di fissità di catasto. Se questo non era formalmente garantito dagli articoli del titolo II, come ci erano proposti fino a stasera, appariva però come implicito nelle varie disposizioni proposte.

E d'altra parte tutti ravvisavano una garanzia formale in questo articolo 48, che assicurava che almeno per venti anni il contingente compartimentale non si sarebbe potuto aumentare. Oltre il valore in sé di questa disposizione pei totali delle imposte compartimentali, essa importava quasi una garanzia, che, salvo nelle provincie che prima lo chiedessero, il nuovo estimo non sarebbe stato applicato per un ventennio, imperocchè non era nè è supponibile che si volessero introdurre una serie di nuove aliquote minori diverse in tutti i compartimenti dove l'aliquota generale avrebbe portato con sé un aumento del contingente. I proprietari quindi di una gran parte d'Italia vedevano in ciò una sicura garanzia che i miglioramenti da essi fatti in questi ultimi anni non sarebbero stati colpiti per un ventennio.

Oggi invece ci si dice: Vi garantiamo che la cifra compartimentale non sarà aumentata per venti anni, ma viceversa poi tra 5 o 6 anni, cioè, appena finito il catasto una nuova legge dovrà appunto elevare i contingenti stessi in una metà circa del regno, cioè in tutti quei compartimenti in cui la nuova aliquota porterebbe ad un aumento del contingente, ossia da per tutto dove la garanzia che proclamata in questo articolo 48 può avere un valore qualsiasi.

Allora che cosa garantiamo? Mi pare che sia una illusione.

Spieghiamoci chiaro: finora non si era inteso questo nella discussione generale.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Minghetti, relatore.** Mi pare che l'onorevole Sonnino si formi della questione un'idea che non è troppo esatta.

Nella discussione generale, parecchi hanno detto e ripetuto che venti anni non sarebbero stati sufficienti a compiere l'operazione, come non sarebbe stata sufficiente la spesa all'uopo presunta.

Adesso si suppone precisamente il contrario.

Ora, la Commissione crede che si cercherà di fare quanto più presto sia possibile, ma che differenze grandi non vi saranno.

Prima si diceva: si garantisce che per venti anni non vi sarà aumento; ma adesso, con un articolo posteriore, si è voluto dire: primo, che non potrà in nessun caso essere il contingente generale maggiore di 100 milioni; secondo, che le provincie che la chiederanno, e saranno molte, avranno l'applicazione dell'aliquota del 7 per cento sulla loro rendita imponibile.

Come si fa a mantenere i vantaggi delle due cose?

È impossibile.

Per regola generale, però, io credo che tutto resterà fermo per 20 anni, salvo i casi delle provincie che avranno chiesta ed ottenuta l'aliquota del 7 per cento, che sarà una diminuzione.

**Sonnino Sidney.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Sonnino Sidney.** È difficile forse spiegare precisamente la obiezione e un poco di questa difficoltà si attribuisca anche al fatto che ci si distribuisce qui all'ultimo momento un fascicolo di otto articoli che modificano tutta la sostanza della legge e si vuole che lì per lì...

**Presidente.** Permetta, onorevole Sonnino, questo articolo è identico, se no non lo avrei messo in discussione.

**Sonnino Sidney.** Scusi, è identico; soltanto c'è una piccola aggiunta in fondo che dico tutto il contrario. (*Si ride*) Perchè la legge prima non aveva quel "salvo le disposizioni ecc.;" e siccome negli articoli come prima esistevano c'era una disposizione che, nell'applicare il nuovo estimo, bisognava, per l'aliquota generale, partirsi dal compartimento meno aggravato, l'aumento non poteva mai verificarsi in nessun compartimento nè prima nè dopo il ventennio, e...

**Presidente.** Ma le disposizioni ulteriori rimangono impregiudicate, e la Camera è sempre in diritto di deliberare come meglio le piaccia.

Per gli altri articoli io già avevo in animo di proporre alla Camera di differire la discussione. Ma non ho creduto necessario fare tale proposta per questo articolo, dal momento che col dire "salvo le disposizioni ulteriori" rimane sempre integro il diritto della Camera.

**Sonnino Sidney.** Capisco questa riserva; ma tutte queste disposizioni rappresentano un sistema complessivo. Capisco le osservazioni del presidente, e io vorrei fare una proposta che l'onorevole presidente accoglierà se vuole.

Questa nuova forma data al titolo II porta con sé tutto un sistema nuovo; e badiamo che queste ultime disposizioni sono forse le più importanti di tutta la legge. Prima si aveva la disposizione che per 20 anni non si potevano aumentare i contingenti compartimentali. Anche prima del ventennio era detto che si poteva per decreto reale applicare l'estimo nuovo, ma bisognava partirsi dal compartimento meno aggravato. Onde realmente tutte le altre disposizioni restavano subordinate e questo articolo 48, e per questa parte almeno, esso conteneva una seria garanzia per tutti. Ora invece è tutto un sistema diverso. Con la piccola aggiunta fatta a questo articolo delle parole "salvo

le disposizioni degli articoli seguenti, „ si è mutato tutto, e non si ha più quella garanzia del ventennio, a cui tutti davano grande importanza; e ciò perchè si subordina ora questo articolo ai susseguenti, mentre prima era l'opposto.

Quindi, se l'onorevole presidente vuol consentirlo, io proporrei di rinviare la discussione di tutti questi articoli ad un'altra seduta.

Quanto al guadagnare tempo osservo che il solo articolo che, tra i nuovi proposti, somiglia, almeno nella forma, ai passati, è questo; gli altri sono tutti...

**Presidente.** Io torno a dichiarare che, pur convenendo nella necessità di differire la discussione degli altri articoli, si potrebbe, senza pericolo, votare questo che lascia impregiudicato ogni e qualunque diritto di future deliberazioni della Camera. Anche la Commissione è, credo, di questo avviso.

**Minghetti, relatore.** Sì, sì, senza dubbio. (*Conversazioni animate*)

**Sonnino Sidney.** Io, per me, troverei più corretto, più logico ed anche più utile di rimandare tutta la discussione a domani. Tanto, anche votato questo articolo, non si andrà avanti molto, visto... (*Rumori*)

**Presidente.** Permetta, onorevole Sonnino: sarà sempre tanta strada fatta.

**Sonnino Sidney.** Bisognerà poi tornarci sopra... (*Nuovi rumori*)

**Presidente.** Non ci si tornerà. Le parole „ salvo le disposizioni ulteriori „ non potranno punto essere modificate, qualunque siano le disposizioni che la Camera crederà di prendere.

**Sonnino Sidney.** In primo luogo il lasciare qui quelle parole „ salve ecc. „ implica la subordinazione di quest'articolo ai susseguenti, il che già pregiudica un po' la questione, a parer mio. Inoltre, se poi non ci fosse nessuna disposizione ulteriore che modificasse in nulla questo articolo, per lo meno bisognerebbe tornarci sopra, per sopprimere quelle parole come inutili.

**Presidente.** Onorevole Della Rocca, mantiene o ritira la sua proposta?

**Della Rocca.** Stando alle dichiarazioni dell'onorevole ministro delle finanze, pare che egli si riservi di studiare la questione da me promessa, e di proporre, se sarà il caso, gli analoghi e favorevoli provvedimenti. Io credevo che questa questione già fosse nota all'onorevole ministro delle finanze; tanto più che io presentai la correlativa proposta fin dal 15 dicembre decorso anno; ma, giacchè egli, non ostante il suo sapere e la sua grande esperienza, ha dichiarato di non avere

ben ponderato la cosa, così non posso fare a meno di esprimere la mia ferma speranza che egli studierà presto questa questione e proporrà sollecitamente i provvedimenti da me invocati e desiderati.

**Presidente.** Ella ritira la sua proposta?

**Della Rocca.** Non insisto.

**Presidente.** L'onorevole Sonnino Sidney propone adunque che si sospenda di deliberare intorno a questo articolo, per le ragioni da lui dette.

**Minghetti, relatore.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Minghetti, relatore.** Prima di tutto gli articoli distribuiti sono quelli che rappresentano le osservazioni, le idee espresse dal Governo, e che la Commissione in massima, sostanzialmente, accetta, ma che ha pur bisogno di ponderare, riservandosi di poter proporre qualche modificazione agli articoli stessi. Inoltre è evidente che questi nuovi articoli sono d'una importanza capitale, e che bisogna dar luogo ai membri della Camera di poter proporre, se lo credono, altri emendamenti e altre modificazioni.

Per questi motivi la Commissione oserebbe di fare una preghiera: che cioè domani la Camera voglia occuparsi di altre leggi, e lasciare alla Commissione agio sufficiente di esaminare tutti gli emendamenti che saranno posti innanzi.

**Presidente.** La Commissione chiede adunque che la Camera rimandi il seguito della discussione di questo disegno di legge a lunedì, poichè la seduta di sabato è consacrata alle interrogazioni ed alle interpellanze.

Se la Camera è di questo avviso... (*Sì! sì!*) io proporrei di discutere domani disegni di legge di minore importanza che si trovano iscritti nell'ordine del giorno da molto tempo.

### Discussione sull'ordine del giorno.

**Di San Donato.** Chiedo di parlare sull'ordine del giorno.

**Presidente.** L'onorevole Di San Donato ha facoltà di parlare.

**Di San Donato.** Pregherei la Camera di inscrivere nell'ordine del giorno, per la seduta di domani, il disegno di legge relativo alla costruzione del palazzo del Parlamento, di cui la relazione fu presentata già da 6 mesi.

È una questione igienica, onorevoli colleghi; si tratta di non rimanere più oltre in quest'Aula.

Bisogna cominciare a sventrare la Camera dei deputati. (*Si ride — Approvazioni*)

**Presidente.** Il Governo ha inteso la proposta che ha fatta l'onorevole Di San Donato?

**Depretis, presidente del Consiglio.** Io pregherei l'onorevole Di San Donato di consentire che non sia messa nell'ordine del giorno di domani la legge per la costruzione del palazzo del Parlamento, perchè, da quest'ora a domani, sarebbe difficile che il Ministero s'intendesse sopra la discussione, che, naturalmente, dovrà sorgere. Aggiungo che io avrei bisogno ancora di esaminare questa questione *ex integro* per vedere se, massime la questione igienica, possa essere risolta con un provvedimento transitorio.

Per queste ragioni io pregherei l'onorevole Di San Donato di non insistere; bene inteso, che il ritardo non dovrà essere lungo.

**Di San Donato.** Onorevole presidente del Consiglio, non è per far guadagnare gli ingegneri, che ho fatto questa proposta; ad ogni modo mi permetto di ricordarle che, prima, Ella era d'accordo con noi nel ritenere urgente questo disegno di legge.

Del resto, siccome l'onorevole Depretis dice che ha bisogno di studiare ancora la questione, così io non voglio insistere nella mia proposta.

**Presidente.** Va bene.

L'onorevole Della Rocca ha facoltà di parlare.

**Della Rocca.** Io pregherei di considerare essere urgente il discutere il disegno di legge numero 3, relativo al riconoscimento giuridico delle Società di mutuo soccorso. (*Rumori*)

**Presidente.** Ma è impossibile, onorevole Della Rocca; abbiamo soltanto una sola seduta disponibile, poichè quella di sabato, come Ella sa, deve essere consacrata allo svolgimento delle interrogazioni e interpellanze; e in quella di lunedì devonsi riprendere la discussione del disegno di legge per riordinamento dell'imposta fondiaria.

Come vuole che la Camera cominci domani a discutere quel disegno di legge da Lei accennato, quando la discussione non potrà certo farsi in una sola seduta? La prego quindi di non insistere.

**Della Rocca.** Io non insisterò, ma non credeva di aver detto un'eresia (*No! no!*), per la ragione che il disegno di legge sul riconoscimento giuridico delle Società operaie fu già discusso ed approvato dalla Camera, fu anche approvato dal Senato, con lievi modificazioni; e quindi ritornò a questa Camera, dove pende da tempo non poco.

Esso d'altronde è giustamente sollecitato da benemeriti sodalizi operai.

Dunque mi pareva che non potesse dar luogo ad una faticosa discussione, nè ad obiezioni circa la sua iscrizione all'ordine del giorno di domani;

ma giacchè si pensa diversamente, io non insisto, per non esporre ad uno scacco la mia giustissima domanda.

**Presidente.** Onorevole Della Rocca, dopo che avremo terminata la discussione sul disegno di legge per riordinamento dell'imposta fondiaria, allora potranno farsi proposte di discutere disegni di legge di maggiore importanza. Per ora non si tratta che di profittare della seduta di domani per discutere disegni di legge minori.

Io dunque proporrei che la Camera iscrivesse nell'ordine del giorno per la seduta di domani, primo, il disegno di legge (n. 44) relativo alla *approvazione di contratti di vendita e di cessione di beni demaniali*; poi il disegno di legge (n. 45) relativo all'*approvazione di contratti di permuta di beni demaniali*; poi il disegno di legge (n. 24) relativo all'*acquisto delle ragioni d'acqua spettanti alla Casa Gazzelli di Rossano a destra del Po; allargamento e sistemazione di un cavo*.

L'onorevole ministro delle finanze acconsente che si discuta domani questo disegno di legge?

**Magliani, ministro delle finanze.** Acconsento.

**Presidente.** Proporrò poi che si discutesse il disegno di legge (n. 30) relativo alla *transazione col consorzio della bonificazione Pontina*; poi il disegno di legge (n. 42): *Aggiunta alla legge per l'ordinamento dei giurati avanti alle Corti di assise*, pel quale l'onorevole guardasigilli aveva già insistito; poi il disegno di legge (n. 43) per *nuova proroga del termine per l'affrancamento dei canoni, censi ed altre prestazioni*.

Il disegno di legge (n. 39): *Costruzione di un edificio ad uso di dogana e capitaneria nel porto di Bari*, non si può iscrivere nell'ordine del giorno di domani perchè è assente il relatore, onorevole Boselli. Propongo inoltre che domani si discuta il disegno di legge per *cessione allo Stato della ferrovia da Pontegalera a Fiumicino*.

Poi proporrei d'iscrivere nell'ordine del giorno per la seduta di domani il disegno di legge: *Proroga del termine stabilito dalle leggi 26 febbraio 1885, n. 2168, e 9 marzo 1871, n. 103, per la estinzione del debito degli affrancanti delle terre del Tavoliere di Puglia*.

L'onorevole ministro delle finanze acconsente?

**Magliani, ministro delle finanze.** Acconsento.

**Favale.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

**Depretis, presidente del Consiglio, ministro dell'Interno.** Pregherei la Camera di mettere nell'ordine del giorno anche i due piccoli disegni di legge per la suddivisione della circoscrizione giu-

diziaria ed amministrativa mandamentale di Pistoia, e per l'aggregazione del comune di Lonate-Pozzolo al mandamento di Gallarate. Questi due disegni di legge sono ora già iscritti ai numeri 20 e 35 dell'ordine del giorno.

**Presidente.** Dunque l'onorevole presidente del Consiglio propone che siano iscritti nell'ordine del giorno per la seduta di domani anche i due disegni di legge che ora portano i numeri 20 e 35. Non è vero?

**Depretis, presidente del Consiglio.** Precisamente.

**Presidente.** Ma io faccio osservare all'onorevole presidente del Consiglio che, in quanto al disegno di legge che è ora al numero 20: "Suddivisione della circoscrizione giudiziaria ed amministrativa mandamentale di Pistoia," il guardasigilli ha sempre chiesto che ne fosse differita la discussione. Inoltre non si trova presente l'onorevole Martelli-Bolognini che ne è il proponente.

**Depretis, presidente del Consiglio.** Allora inseriamo nell'ordine del giorno il disegno di legge che porta il numero 35.

**Presidente.** Va bene, inscriveremo nell'ordine del giorno il disegno di legge relativo all'aggregazione del comune di Lonate-Pozzolo al mandamento di Gallarate.

Dunque se non vi sono osservazioni in contrario l'ordine del giorno per la seduta di domani si intenderà così stabilito.

*(È così stabilito.)*

L'onorevole Favale ha facoltà di parlare.

**Favale.** Io desidererei conoscere a qual punto si trovino i lavori della Commissione generale del bilancio e specialmente desidererei sapere quando potrà esser presentata la relazione sui bilanci di assestamento. Ciò è molto necessario a sapersi, giacchè io penso che la discussione finanziaria, la quale suol farsi verso quest'epoca, sia desiderata ed affrettata dai voti e della Camera, e del paese.

**La Porta.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**La Porta.** *(Presidente della Commissione generale del bilancio)* Quando, pochi giorni fa, l'onorevole ministro delle finanze fece la sua esposizione finanziaria, l'onorevole Chimirri demandò a qual punto erano i lavori della Commissione generale del bilancio, ed io mi feci un dovere di rispondergli; ora non ho che a rimettermi a quello che dissi in quel giorno. Forse l'onorevole Favale non era presente in quel momento; ma io

dissi che l'esame delle singole variazioni del bilancio era quasi terminato e che, fra due o tre giorni, sarebbe forse stata presentata la relazione sulle variazioni stesse.

*(Alcuni onorevoli deputati occupano l'emiciclo e fanno conversazione.)*

**Presidente.** Onorevoli colleghi prendano i loro posti e facciano silenzio.

**La Porta.** *(Presidente della Commissione generale del bilancio)* Non ci sarebbe stato ulteriore ritardo se la Commissione, su proposta dell'onorevole Giolitti, non avesse deliberato di esaminare la esposizione finanziaria fatta dall'onorevole ministro delle finanze.

Il testo dell'esposizione finanziaria sarà presto distribuito ai membri della Commissione generale del bilancio; la quale, per quanto è possibile, non mancherà di affrettare i suoi lavori e di presentarne la relazione alla Camera.

**Favale.** Io ringrazio l'onorevole presidente della Commissione del bilancio delle spiegazioni ed informazioni datemi. Però credo di non meritarmi l'accusa di non conoscere le informazioni date da lui alla Camera otto giorni fa. Ma siccome egli, parmi, aveva detto che, fra brevissimi giorni, si sarebbe presentata la relazione sui bilanci definitivi, così credeva che questa promessa fosse realizzata.

Comprendo, peraltro che, per cominciare lo esame della esposizione finanziaria, la Commissione del bilancio abbia bisogno ancora di alcuni giorni di più. Del resto io credo che la Camera desideri che la discussione finanziaria abbia luogo il più presto possibile.

**Presidente.** Io proporrei che, nella seduta di domani, esaurita la discussione dei diversi disegni di legge che abbiamo iscritti nell'ordine del giorno, la Camera si occupasse (ciò che non fa da molto tempo) anche di petizioni.

Onorevole Trompeo, vi sono relazioni pronte?

**Trompeo.** *(Presidente della Giunta per le petizioni)* Vi è un elenco molto lungo di petizioni la cui relazione certamente non potrà essere esaurita domani.

**Presidente.** Vi sono i relatori?

**Trompeo.** *(Presidente della Giunta per le petizioni)* Qualcuno è qui, altri saranno pregati di venire.

**Presidente.** Dunque, non essendovi osservazioni in contrario, s'intenderà stabilito che, nella seduta di domani, la Camera si occupi anche di petizioni.



**Annunzio di una domanda d'interrogazione.**

**Presidente.** Comunico alla Camera la seguente domanda di interrogazione dell'onorevole Fazio Enrico.

“ Il sottoscritto domanda di interrogare il ministro dei lavori pubblici intorno alle cause, per le quali si ritarda a mettere in esercizio la ferrovia Cajanello-Venafro della nuova linea Cajanello-Isernia. „

Prego l'onorevole presidente del Consiglio di comunicare all'onorevole ministro dei lavori pubblici questa domanda di interrogazione, e nello stesso tempo rammentargli che deve dichiarare se e quando intenda rispondere all'interrogazione dell'onorevole Spirito sulle tariffe per i trasporti dei prodotti agricoli e specialmente dell'olio, come a quella dell'onorevole Napodano sul modo onde è esercitata la ferrovia Napoli-Cancello-Avellino; la prego inoltre di rammentare al ministro dell'istruzione pubblica che egli deve dichiarare se e quando intenderà di rispondere all'interpellanza del deputato Gallo sui criteri adottati nei provvedimenti relativi all'insegnamento superiore.

**Depretis, presidente del Consiglio.** Mi farò un dovere di fare queste comunicazioni ai miei colleghi assenti.

La seduta è levata alle 5,45.

**Ordine del giorno per la tornata di domani.**

1. Approvazione di contratti di vendita e di cessione di beni demaniali. (377)

2. Approvazione di contratti di permuta di beni demaniali. (376)

3. Acquisto delle ragioni d'acqua spettanti alla Casa Gazzelli di Rossano a destra del Po — Allargamento e sistemazione di un cavo. (338)

4. Transazione col Consorzio della bonificazione Pontina. (319)

5. Aggiunta alla legge per l'ordinamento dei giurati avanti alle Corti di assisie. (381)

6. Nuova proroga del termine per l'affranca-mento dei canoni, censi ed altre simili presta-zioni. (388)

7. Cessione allo Stato della ferrovia da Ponte Galera a Fiumicino. (320)

8. Proroga del termine stabilito per l'affran-camento del Tavoliere di Puglia. (375)

9. Aggregazione del comune di Lonate-Pez-zolo al mandamento di Gallarate. (239)

10. Relazione di petizioni.

11. Discussione della risoluzione proposta dai deputati Vastarini-Cresi, Flacido e Della Rocca intorno alla tutela della pubblica salute.

12. Riconoscimento giuridico delle Società di mutuo soccorso. (127)

13. Modificazioni alla legislazione sugli scio-peri. (114)

**PROF. AVV. LUIGI RAVANI**

*Capo dell'ufficio di revisione.*

Roma, 1886. — Tip. della Camera dei Deputati  
(Stabilimenti del Fibreno).

